

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2157/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle risorse nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi** 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2159/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo al finanziamento delle spese necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario oleicolo** 8
- Regolamento (CEE) n. 2160/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 2161/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 2162/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2163/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alla riscossione di un importo supplementare a norma dei regolamenti (CEE) n. 3429/90, (CEE) n. 796/81 e (CEE) n. 1755/81 che stabiliscono le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione** 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento** 17
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria** 29

Prezzo : 19 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 2166/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1992/1993 nel settore vitivinicolo	33
* Regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993	35
* Regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate	44
* Regolamento (CEE) n. 2169/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1991/1992	47
* Regolamento (CEE) n. 2170/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato	49
* Regolamento (CEE) n. 2171/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo dell'aiuto alla coltura di alcune varietà di uve destinate all'essiccazione	52
* Regolamento (CEE) n. 2172/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992-1993, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le dette uve	54
* Regolamento (CEE) n. 2173/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le modalità d'applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori	56
* Regolamento (CEE) n. 2174/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggi St Jorge e Ilha	64
* Regolamento (CEE) n. 2175/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie	67
* Regolamento (CEE) n. 2176/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che completa l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa	70
* Regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie e modificazioni del regolamento (CEE) n. 2670/81	71
* Regolamento (CEE) n. 2178/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1991, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti	75
* Regolamento (CEE) n. 2179/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco	79
* Regolamento (CEE) n. 2180/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1991/1992	82

* Regolamento (CEE) n. 2181/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva	84
* Regolamento (CEE) n. 2182/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzore ed a Madera	85
* Regolamento (CEE) n. 2183/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	86
Regolamento (CEE) n. 2184/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 20 al 24 luglio 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci	87
Regolamento (CEE) n. 2185/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 20 al 23 luglio 1992 per gli scambi con il Portogallo nel settore delle carni bovine	88
Regolamento (CEE) n. 2186/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	89
Regolamento (CEE) n. 2187/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	94
Regolamento (CEE) n. 2188/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	96
Regolamento (CEE) n. 2189/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell' Uruguay	115
Regolamento (CEE) n. 2190/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	117
Regolamento (CEE) n. 2191/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	121
Regolamento (CEE) n. 2192/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	124

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2157/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle risorse nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'indebolita vitalità delle foreste nella Comunità continua a costituire un problema e che è quindi opportuno proseguire e completare l'azione comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 3528/86 ⁽⁴⁾;

considerando che è necessario raccogliere dati precisi sul livello e sull'evoluzione di alcuni agenti inquinanti delle foreste, con informazioni particolareggiate su parametri ecologici essenziali, per poter meglio circoscrivere i rapporti di causa e effetto che determinano le perdite di vitalità delle foreste; che lo strumento appropriato a tal fine è costituito da una rete europea di posti di osservazione permanenti per la sorveglianza dell'ecosistema forestale;

considerando che ai fini del regolamento (CEE) n. 3528/86, nella versione modificata dal presente regolamento, occorre prevedere un programma di una durata di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 1987;

considerando che un importo di 29,4 milioni di ecu è ritenuto necessario per l'attuazione di questo programma pluriennale; che per l'anno 1992, nel quadro delle attuali

prospettive finanziarie, l'importo ritenuto necessario è di 4,2 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'esercizio finanziario 1992 dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3528/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

1. L'azione è intesa ad aiutare gli Stati membri:

- a redigere, in base ad una metodologia comune, un inventario periodico dei danni cagionati alle foreste soprattutto dall'inquinamento atmosferico;
- a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, la rete dei posti di osservazione necessaria per la compilazione di tale inventario;
- a realizzare una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali;
- a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, una rete di posti di osservazioni permanenti necessaria ai fini della sorveglianza intensiva e continua.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti attraverso la rete di posti di osservazione e la rete di posti di sorveglianza intensiva e continua di cui al paragrafo 1.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla raccolta, alla natura, alla comparabilità e alla trasmissione dei dati raccolti, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 7.»

⁽¹⁾ GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 6.

⁽²⁾ Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1613/89 (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 8).

2) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 7*

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente forestale, istituito con la decisione 89/367/CEE (*) viene investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

(*) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14. »

3) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 11*

1. L'azione è prevista per una durata di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987.

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari ritenuto necessario per la sua attuazione è di 29,4 milioni di ecu per il periodo 1992—1996, di cui 4,2 milioni di ecu per l'anno 1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988—1992.

Per il successivo periodo d'applicazione del programma, l'importo dovrà essere conforme al quadro finanziario comunitario in vigore.

L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*).

3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di una proposta di rinnovo.

(*) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

John COPE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la foresta svolge una funzione essenziale per il mantenimento degli equilibri fondamentali, in particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la fauna e la flora ;

considerando che la foresta contribuisce, pertanto, a proteggere e a sviluppare l'agricoltura e l'ambiente rurale, le cui condizioni d'esistenza possono essere ampiamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti ;

considerando che queste funzioni della foresta, soprattutto nelle regioni meridionali della Comunità sono minacciate da incendi che devastano ogni anno ampie superfici forestali ;

considerando che la protezione delle foreste contro gli incendi assume un'importanza e un'urgenza particolari per la Comunità, la quale deve pertanto accrescere il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare detta protezione ;

considerando che per ridurre il numero e l'entità delle cause d'incendio e delle superfici colpite, il contributo comunitario deve essere imperniato sulla necessità di combattere tali cause e di prevedere misure di prevenzione contro gli incendi e misure di sorveglianza delle foreste ;

considerando che tale contributo comunitario deve concentrarsi in maniera prioritaria nelle zone minacciate da rischi permanenti o ciclici di incendio ; che è quindi necessario classificare il territorio della Comunità secondo il grado di rischio di incendio di foresta, modulando il contributo comunitario in funzione dell'entità del rischio ;

considerando che, soprattutto nelle zone ad alto rischio d'incendio, la Comunità deve contribuire alla realizza-

zione di piani integrati di protezione delle foreste contro gli incendi i quali prevedano l'eliminazione delle cause, l'instaurazione dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza ed il miglioramento dei sistemi esistenti ;

considerando che una banca di dati a livello degli Stati membri e della Comunità può costituire uno strumento importante per migliorare il sistema di protezione delle foreste contro gli incendi ;

considerando che, per agevolare l'applicazione delle disposizioni previste, occorre instaurare fra gli Stati membri e la Commissione una stretta cooperazione ; che detta cooperazione può essere garantita dal comitato permanente forestale ;

considerando che occorre prevedere, ai fini del presente regolamento, un programma di una durata di 5 anni ;

considerando che un importo di 70 milioni di ecu è ritenuto necessario per l'attuazione di questo programma pluriennale ; che per l'anno 1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo ritenuto necessario è di 12 milioni di ecu ;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma per il periodo successivo all'esercizio finanziario 1992 dovranno iscriversi nel quadro finanziario comunitario in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Al fine di accrescere la protezione delle foreste e in particolare di intensificare gli sforzi compiuti per il mantenimento e la sorveglianza degli ecosistemi forestali e la tutela delle varie funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, è istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi, in appresso denominata « azione ».

2. L'azione ha per obiettivo :

- la riduzione del numero di cause di incendio di foresta,
- la riduzione delle superfici colpite.

3. L'azione comprende le misure seguenti :

- a) l'individuazione delle cause d'incendio di foresta e la determinazione dei mezzi per combatterle, in particolare :

⁽¹⁾ GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 7.

⁽²⁾ Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 1.

- studi sull'individuazione delle cause d'incendio e sulla loro origine;
 - studi su proposte di azioni intese a ridurre le cause d'incendio e la loro origine;
 - campagne d'informazione e di sensibilizzazione;
- b) la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, in particolare la creazione di infrastrutture di protezione, quali sentieri forestali, piste, punti d'acqua, laniere, decespugliamenti e fasce tagliafuoco, l'avvio di operazioni di mantenimento delle laniere, dei decespugliamenti e delle fasce tagliafuoco, nonché operazioni di silvicoltura preventive effettuate nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi;
- c) la creazione o il miglioramento di sistemi di sorveglianza delle foreste, anche sistemi dissuasivi, in particolare l'installazione di strutture di sorveglianza fisse o mobili e l'acquisto di materiali di comunicazione;
- d) le misure connesse, in particolare:
- la formazione di personale altamente specializzato;
 - la realizzazione di studi analitici e di progetti pilota e dimostrativi riguardanti nuovi metodi, tecniche e tecnologie ed intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri classificano il proprio territorio secondo il grado di rischio di incendio di foresta. Ciascuna zona classificata deve, generalmente, corrispondere a una zona amministrativa di livello minimo NUTS III.

2. Si possono classificare come zone ad alto rischio solo le zone in cui il rischio permanente o ciclico di incendio di foresta minaccia gravemente l'equilibrio ecologico, la sicurezza delle persone e dei beni o contribuisce all'accelerazione dei processi di desertificazione delle superfici rurali.

Possono essere classificate zone ad alto rischio solo quelle situate

- in Portogallo,
- in Spagna,
- in Francia: nelle regioni Aquitaine, Midi-Pyrénées, Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur e nei dipartimenti dell'Ardèche e della Drôme,
- in Italia: nel Mezzogiorno, nelle regioni Lazio, Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Emilia Romagna e nelle province di Cuneo e Alessandria (Piemonte) e

Pavia (Lombardia), nonché nelle zone boschive di montagna del nord del paese,

— in Grecia.

Su richiesta giustificata di uno Stato membro, possono essere considerate zone ad alto rischio quelle situate in regioni della Comunità diverse da quelle elencate al comma precedente.

3. Si possono classificare come zone a medio rischio le zone in cui il rischio di incendio di foresta, pur non essendo permanente o ciclico, può minacciare in misura rilevante gli ecosistemi forestali.

4. Sono considerate zone a basso rischio le altre zone comunitarie.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle zone classificate per grado di rischio al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione decide l'approvazione degli elenchi secondo la procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 3

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione piani di protezione delle foreste contro gli incendi nelle regioni classificate ad alto o medio rischio e forniscono inoltre indicazioni sulle misure di protezione delle foreste contro gli incendi già realizzate con un contributo finanziario della Comunità e sulla valutazione dell'efficacia relativa dei vari tipi di misure.

2. Per quanto riguarda le zone classificate ad alto rischio, i piani comprendono:

- a) un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti, nonché i mezzi di lotta disponibili, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati per la protezione delle foreste contro gli incendi;
- b) un bilancio degli incendi degli ultimi cinque anni, con la descrizione e l'analisi delle principali cause accertate;
- c) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per quanto riguarda:
 - l'eliminazione o la riduzione delle principali cause d'incendio,
 - il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza,
 - il miglioramento dei sistemi di lotta;
- d) la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi;

e) l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento.

3. Per quanto riguarda le zone classificate a medio rischio, i piani comprendono almeno:

a) un quadro della situazione attuale della zona o sottozona interessata per quanto riguarda i sistemi di prevenzione e di sorveglianza esistenti, compresa una descrizione dei metodi e delle tecniche impiegati per la protezione contro gli incendi;

b) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere al termine del piano per quanto riguarda:

— l'eliminazione o la diminuzione delle principali cause d'incendio,

— il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza;

c) la descrizione delle misure previste per raggiungere gli obiettivi;

d) l'indicazione dei partner associati alla protezione delle foreste contro gli incendi e delle relative modalità di coordinamento.

4. Dopo aver consultato il comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE⁽¹⁾, la Commissione formula un parere sui piani di protezione delle foreste contro gli incendi entro tre mesi dalla loro comunicazione.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1993, il finanziamento, a titolo delle azioni comunitarie, delle misure forestali in zone classificate ad alto o medio rischio è subordinato alla condizione che siano stati adottati piani di protezione delle foreste contro gli incendi e che le misure siano realizzate in conformità di tali piani.

Articolo 4

1. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri sottopongono alla Commissione i loro progetti o programmi intesi ad accrescere la protezione delle foreste contro gli incendi.

2. I progetti e i programmi possono riguardare:

— per le zone classificate ad alto rischio, le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d);

— per le zone classificate a medio rischio, le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e d), nonché campagne d'informazione e di sensibilizzazione.

3. A decorrere dal 1° novembre 1992, potranno essere presentati soltanto progetti o programmi che si inquadrano in piani di cui all'articolo 3 e su cui la Commissione ha espresso parere favorevole.

A decorrere dal 1° novembre 1992 sarà data la priorità ai programmi.

4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9.

5. I programmi riguardanti più obiettivi conterranno informazioni sulla ripartizione dei costi da attribuire alle diverse misure di protezione prospettate.

Articolo 5

1. La Commissione provvede al coordinamento e alla sorveglianza dell'azione concernente la protezione delle foreste contro gli incendi che è oggetto del presente regolamento. In particolare, essa può avvalersi di istituti di ricerca e di consulenti scientifici o tecnici.

2. Il coordinamento e la sorveglianza dell'azione prevedono inoltre un contributo della Comunità inteso ad aiutare gli Stati membri ad elaborare un sistema d'informazione sugli incendi di foresta, al fine di:

— favorire gli scambi di informazioni sugli incendi di foresta;

— valutare in modo continuo l'incidenza delle azioni avviate dagli Stati membri e dalla Commissione nel settore della protezione delle foreste contro gli incendi;

— valutare i periodi, i gradi e le cause di rischio;

— elaborare strategie per la protezione delle foreste contro gli incendi, in particolare eliminando o riducendo le cause.

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9. Esse riguardano, in particolare, la natura, la comparabilità e la raccolta delle informazioni, nonché le condizioni di accesso alle informazioni raccolte.

4. Gli Stati membri possono limitare la raccolta delle informazioni alle zone classificate ad alto a medio rischio.

5. Per l'elaborazione dei sistemi d'informazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può finanziare progetti pilota concernenti innanzitutto la realizzabilità dei vari obiettivi del sistema. I progetti sono elaborati di concerto con le competenti autorità degli Stati membri.

(¹) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14.

Articolo 6

1. La Commissione decide in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti e programmi definiti all'articolo 4, presentati dagli Stati membri. La concessione del contributo finanziario è decisa previa consultazione del comitato forestale permanente.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a d), è fissato come segue:

- 50 % al massimo delle spese approvate dalla Commissione, relative alle zone classificate ad alto rischio;
- 30 % al massimo delle spese approvate dalla Commissione, relative alle zone classificate a medio rischio.

3. Le spese per il coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono a carico della Comunità. Tuttavia, la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese degli Stati membri per l'elaborazione del sistema d'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è fissata come segue:

- 50 % al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate ad alto rischio;
- 30 % al massimo per le operazioni concernenti le zone classificate a medio rischio;
- 15 % al massimo per le operazioni concernenti le altre zone.

4. Sono esclusi dal beneficio di un contributo finanziario a norma del presente regolamento i progetti e i programmi di protezione delle foreste contro gli incendi che già beneficiano di un contributo a norma di un altro strumento finanziario comunitario.

Articolo 7

Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi abilitati ad eseguire le misure adottate in virtù del presente regolamento nonché i servizi e gli organismi cui la Commissione rimborserà gli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dalla Comunità;

— prevenire le irregolarità;

— recuperare le somme perdute a seguito di irregolarità o negligenze.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini del presente comma e adottano tutte le misure atte a facilitare i controlli che la Commissione ritenesse utile effettuare nel quadro della gestione del finanziamento comunitario, comprese verifiche in loco. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine.

Articolo 9

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato permanente forestale è convocato dal suo presidente, per iniziativa del medesimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.

Articolo 10

1. L'azione è prevista per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1992.

2. L'importo dei mezzi finanziari comunitari ritenuto necessario per la sua attuazione è di 70 milioni di ecu di cui 12 milioni di ecu per l'anno 1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per l'ulteriore periodo d'applicazione del programma, l'importo dovrà essere conforme al quadro finanziario comunitario in vigore.

L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾.

3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il presente regolamento è oggetto di un riesame da parte del Consiglio, su proposta della Commissione e in base a una relazione d'attività, completata in particolare dalle informazioni sulla valutazione dell'efficacia delle misure

previste all'articolo 5, paragrafo 2, nel settore disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi⁽²⁾, resto applicabile ai progetti o ai piani inoltrati prima del 1° gennaio 1992.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

John COPE

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/89 (GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/92 DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 1992****relativo al finanziamento delle spese necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario oleicolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario elenco negli Stati membri produttori di olio d'oliva⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 154/75 dispone che, per un certo periodo, una parte dell'aiuto alla produzione concesso agli olivicoltori serva a finanziare le operazioni necessarie per l'istituzione dello schedario oleicolo;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento prevedeva, per il caso che i proventi di tali trattenute risultassero insufficienti a coprire le spese in questione, la possibilità di applicare altre trattenute per finanziare le spese residue;

considerando che in effetti il gettito delle trattenute sinora applicate risulta ampiamente insufficiente per finanziare le operazioni di istituzione e aggiornamento dello schedario;

considerando che occorre pertanto fissare le percentuali dell'aiuto alla produzione che, nelle prossime campagne, dovranno essere destinate al finanziamento di tali spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Allo scopo di finanziare le spese necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario oleicolo, le autorità competenti degli Stati membri produttori incaricate del pagamento dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE⁽²⁾ trattengono, all'atto del versamento, il 2,4 % dell'aiuto relativo alle campagne 1992/1993-1997/1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

John COPE

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3055/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2160/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 luglio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	149,13 (2) (3)
0712 90 19	149,13 (2) (3)
1001 10 10	159,58 (1) (2) (10)
1001 10 90	159,58 (1) (2) (10)
1001 90 91	140,60
1001 90 99	140,60 (11)
1002 00 00	152,26 (6)
1003 00 10	125,08
1003 00 90	125,08 (11)
1004 00 10	107,99
1004 00 90	107,99
1005 10 90	149,13 (2) (3)
1005 90 00	149,13 (2) (3)
1007 00 90	152,15 (4)
1008 10 00	51,55 (11)
1008 20 00	101,90 (4)
1008 30 00	49,80 (2)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	49,80
1101 00 00	209,84 (8) (11)
1102 10 00	226,53 (8)
1103 11 10	260,35 (8) (10)
1103 11 90	226,63 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 luglio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2162/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1992****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio

d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 27 e 28 luglio 1992 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva (1)

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	76,00 (2)
1509 10 90	76,00 (2)
1509 90 00	88,00 (2)
1510 00 10	77,00 (2)
1510 00 90	122,00 (2)

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(4) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva (1)

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,72
0711 20 90	16,72
1522 00 31	38,00
1522 00 39	60,80
2306 90 19	6,16

(1) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 3148/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/92 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1992

relativo alla riscossione di un importo supplementare a norma dei regolamenti (CEE) n. 3429/90, (CEE) n. 796/81 e (CEE) n. 1755/81 che stabiliscono le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3429/80⁽³⁾, (CEE) n. 796/81⁽⁴⁾ e (CEE) n. 1755/81⁽⁵⁾ della Commissione, che stabiliscono misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di funghi di coltivazione, hanno determinato la misura dell'importo forfettario supplementare da riscuotere per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei quantitativi di conserve di funghi di coltivazione eccedenti i quantitativi stabiliti nei regolamenti stessi; che la Corte di giustizia nella sentenza del 16 ottobre 1991, pronunciata nelle cause 24/90, 25/90 e 26/90⁽⁶⁾, ha dichiarato invalidi detti regolamenti in quanto la misura dell'importo di cui trattasi è stata fissata per le conserve di funghi di qualsiasi origine e categoria, senza alcuna distinzione; che con l'effetto di aumentare il costo delle conserve di funghi importate, in particolare quello delle categorie inferiori, penalizzando maggiormente le importazioni di funghi di bassa qualità;

considerando che i regolamenti succitati si prefiggevano di scoraggiare le importazioni nella Comunità di conserve di funghi in eccesso rispetto ai quantitativi indicati; che per raggiungere tale obiettivo è necessario applicare le misure di salvaguardia alle importazioni in provenienza da tutti i paesi terzi e con riferimento a tutte le categorie;

considerando che occorre fissare l'importo supplementare ad un livello sufficientemente elevato per conseguire l'obiettivo ricercato; che occorre fissare l'importo ad un

livello uniforme per tutti i prodotti, per evitare che gli operatori siano invogliati a dichiarare, all'atto dell'importazione, soprattutto conserve di funghi di qualità inferiore dato che, ove si differenzi l'importo a seconda della qualità dei prodotti, l'assenza di definizioni precise per le varie categorie a livello comunitario compromette l'efficacia dei controlli su tali merci;

considerando che la Corte non ha mosso critiche contro la trattenuta di un importo basato sul prezzo di costo delle conserve di funghi nella Comunità; che, per evitare che l'importo supplementare applicabile alle categorie inferiori di conserve di funghi importati dai paesi terzi superi sensibilmente il costo di produzione delle stesse conserve nella Comunità, è opportuno fissare tale importo al livello del prezzo di costo delle conserve di funghi di terza scelta nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo supplementare di cui all'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3429/80, (CEE) n. 796/81 e (CEE) n. 1755/81 è fissato a 105 ecu/100 chilogrammi netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle importazioni effettuate tra il 1° gennaio 1981 e il 30 settembre 1981 i cui fascicoli siano ancora pendenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1981, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1981, pag. 23.

⁽⁶⁾ Guirisp. 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2164/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato, tra l'altro, le modalità d'applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che, per tener conto del fabbisogno specifico nel settore dei prodotti lattiero-caseari, occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92;

considerando che, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento annuo delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari;

considerando che, per poter sopperire al fabbisogno in termini di quantità, di prezzo e di qualità, l'approvvigionamento delle isole Canarie viene effettuato mediante la fornitura di prodotti originari dei paesi terzi senza riscossione di prelievi o di dazi doganali e la fornitura di prodotti comunitari in condizioni equivalenti al vantaggio derivante dall'esonero dai dazi all'importazione; che a tal fine i prodotti di origine comunitaria devono fruire di aiuti; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per i prodotti di cui trattasi;

considerando che occorre disporre che lo Stato membro interessato designi l'autorità competente per la gestione di questo regime di approvvigionamento;

considerando la necessità di stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e di fissare le condizioni di ammissibilità delle domande stesse, in particolare per quanto riguarda la costituzione di una cauzione; che occorre altresì fissare la durata della validità dei titoli d'importazione e dei certificati d'aiuto,

tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento e delle esigenze di una sana gestione, estendendo la validità dei certificati d'aiuto in considerazione della situazione particolare delle isole Canarie;

considerando che, per una corretta gestione del regime di approvvigionamento, è necessario fissare le condizioni di svincolo della cauzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 ⁽⁴⁾ stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione; che è opportuno applicare tali regole per determinare l'importo dell'aiuto relativo alle merci dei codici NC 1901 90 90 e 2106 90 91;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal proprio presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie che beneficiano dell'aiuto comunitario o dell'esonero dal prelievo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

2. In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, nell'allegato II è fissato l'importo degli aiuti.

Articolo 2

L'importo degli aiuti fissato per il latte in polvere e il burro si applica anche alle merci dei codici NC 1901 90 90 e 2106 90 91 utilizzando, mutatis mutandis, le modalità di calcolo dell'importo della restituzione relativa a tali merci stabilite dal regolamento (CEE) n. 3035/80.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

Articolo 3

La Spagna designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del titolo d'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori e la gestione delle cauzioni.

Articolo 4

1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

- a) non superano la quantità massima disponibile per ciascun prodotto e per il periodo considerato;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di:
 - 5 ecu/100 kg per i prodotti dei codici NC 0401, 1901 90 90 e 2106 90 91
 - 10 ecu/100 kg per i prodotti del codice NC 0402
 - 15 ecu/100 kg per i prodotti dei codici NC 0405 e 0406.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 5

1. La validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88, la cauzione è svincolata quando:

- a) l'autorità competente non ha dato seguito alla domanda; in tal caso la cauzione è svincolata per i quantitativi per i quali non è stato dato seguito alla domanda;
- b) l'operatore ha ritirato la domanda conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- c) è fornita la prova che il certificato è stato impiegato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92 e del presente regolamento; in tal caso la cauzione è svincolata per i quantitativi imputati sul certificato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

**Bilancio d'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari per il periodo
1° luglio 1992-30 giugno 1993**

		<i>(tonnellate)</i>
Codice NC	Prodotti lattiero-caseari	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	65 000
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	19 000
0405	Burro	4 500
0406	} Formaggi	} 12 000
0406 30		
0406 90 23		
0406 90 25		
0406 90 27		
0406 90 77		
0406 90 79		
0406 90 81		
0406 90 89		
1901 90 90	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	12 000
2106 90 91	Preparazioni a base di latte per bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte ecc.	800

ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽¹⁾ :			
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :			
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(¹)	6,36
0401 10 90	— — altri	0401 10 90 000	(¹)	6,36
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :			
	— — inferiore o uguale al 3 % :			
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(¹)	6,36
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5 %	0401 20 11 500	(¹)	9,61
0401 20 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(¹)	6,36
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(¹)	9,61
	— — superiore al 3 % :			
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(¹)	12,65
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(¹)	14,67
0401 20 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(¹)	12,65
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(¹)	14,67
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :			
	— — inferiore o uguale al 21 % :			
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(¹)	18,72
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(¹)	28,65
	— superiore al 17 %	0401 30 11 700	(¹)	42,84
0401 30 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(¹)	18,72
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(¹)	28,65
	— superiore al 17 %	0401 30 19 700	(¹)	42,84
	— — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0401 30 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(¹)	50,94
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(¹)	79,31
	— superiore al 39 %	0401 30 31 700	(¹)	87,41

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(¹)	50,94
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(¹)	79,31
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(¹)	87,41
	— — superiore al 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(¹)	99,57
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(¹)	146,17
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(¹)	170,49
0401 30 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(¹)	99,57
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(¹)	146,17
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(¹)	170,49
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % :			
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²) :			
0402 10 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 000	(²)	65,00
0402 10 19	— — — altri :	0402 10 19 000	(²)	65,00
	— — altri (³) :			
0402 10 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 000	(³)	0,6500
0402 10 99	— — — altri	0402 10 99 000	(³)	0,6500
	— in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % :			
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²) :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :			
0402 21 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 200	(²)	65,00
	— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 300	(²)	99,72
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 500	(²)	106,00
	— superiore al 25 %	0402 21 11 900	(²)	112,00
	— — — — altri :			
0402 21 17	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % :	0402 21 17 000	(²)	65,00
0402 21 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 % :			
	— inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 300	(²)	99,72
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 500	(²)	106,00
	— superiore al 25 %	0402 21 19 900	(²)	112,00
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 21 91	<p>— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :</p> <p>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>— inferiore o uguale al 28 %</p> <p>— superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %</p> <p>— superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %</p> <p>— superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %</p> <p>— superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %</p> <p>— superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %</p> <p>— superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %</p> <p>— superiore al 79 %</p>	<p>0402 21 91 100</p> <p>0402 21 91 200</p> <p>0402 21 91 300</p> <p>0402 21 91 400</p> <p>0402 21 91 500</p> <p>0402 21 91 600</p> <p>0402 21 91 700</p> <p>0402 21 91 900</p>	<p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p>	<p>115,96</p> <p>116,87</p> <p>118,53</p> <p>128,15</p> <p>131,43</p> <p>143,96</p> <p>151,51</p> <p>159,88</p>
0402 21 99	<p>— — — — altri :</p> <p>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>— inferiore o uguale al 28 %</p> <p>— superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %</p> <p>— superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %</p> <p>— superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %</p> <p>— superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %</p> <p>— superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %</p> <p>— superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %</p> <p>— superiore al 79 %</p>	<p>0402 21 99 100</p> <p>0402 21 99 200</p> <p>0402 21 99 300</p> <p>0402 21 99 400</p> <p>0402 21 99 500</p> <p>0402 21 99 600</p> <p>0402 21 99 700</p> <p>0402 21 99 900</p>	<p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p> <p>(²)</p>	<p>115,96</p> <p>116,87</p> <p>118,53</p> <p>128,15</p> <p>131,43</p> <p>143,96</p> <p>151,51</p> <p>159,88</p>
ex 0402 29	<p>— — altri (³) :</p> <p>— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :</p> <p>— — — — altri :</p>			
0402 29 15	<p>— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :</p> <p>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>— inferiore o uguale all'11 %</p> <p>— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %</p> <p>— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %</p> <p>— superiore al 25 %</p>	<p>0402 29 15 200</p> <p>0402 29 15 300</p> <p>0402 29 15 500</p> <p>0402 29 15 900</p>	<p>(³)</p> <p>(³)</p> <p>(³)</p> <p>(³)</p>	<p>0,6500</p> <p>0,9972</p> <p>1,0600</p> <p>1,1500</p>
0402 29 19	<p>— — — — — altri :</p> <p>— aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>— inferiore o uguale all'11 %</p> <p>— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %</p> <p>— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %</p> <p>— superiore al 25 %</p> <p>— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :</p>	<p>0402 29 19 200</p> <p>0402 29 19 300</p> <p>0402 29 19 500</p> <p>0402 29 19 900</p>	<p>(³)</p> <p>(³)</p> <p>(³)</p> <p>(³)</p>	<p>0,6500</p> <p>0,9972</p> <p>1,0600</p> <p>1,1500</p>

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 29 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 41 %	0402 29 91 100	(²)	1,1596
	— superiore al 41 %	0402 29 91 500	(²)	1,2815
0402 29 99	— — — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 41 %	0402 29 99 100	(²)	1,1596
	— superiore al 41 %	0402 29 99 500	(²)	1,2815
	— altri :			
0402 91	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²):			
0402 91 11	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 % :			
	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 110	(²)	6,36
	— superiore al 3 %	0402 91 11 120	(²)	12,65
	— uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 310	(²)	19,53
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 350	(²)	24,42
	— superiore al 7,4 %	0402 91 11 370	(²)	30,28
0402 91 19	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 110	(²)	6,36
	— superiore al 3 %	0402 91 19 120	(²)	12,65
	— uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 310	(²)	19,53
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 350	(²)	24,42
	— superiore al 7,4 %	0402 91 19 370	(²)	30,28
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 % :			
0402 91 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 100	(²)	24,60
	— uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 300	(²)	35,78
0402 91 39	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 100	(²)	24,60
	— uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 300	(²)	35,78
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 % :			
0402 91 51	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 000	(²)	28,65
0402 91 59	— — — — altri	0402 91 59 000	(²)	28,65
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 91 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 000	(²)	99,57
0402 91 99	— — — — altri	0402 91 99 000	(²)	99,57
0402 99	— — — — altri :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 % :			
0402 99 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse (³) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 110	(³)	0,0636
	— superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 130	(³)	0,1265
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 150	(³)	0,1967
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 310	(⁴)	22,53
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 330	(⁴)	27,52
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 350	(⁴)	37,32
0402 99 19	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (³) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 110	(³)	0,0636
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 130	(³)	0,1265
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 150	(³)	0,1967
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 310	(⁴)	22,53
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 330	(⁴)	27,52
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 350	(⁴)	37,32
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 31 110	(³)	0,2663
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 31 150	(⁴)	38,94
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 31 300	(³)	0,5094
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 31 500	(³)	0,8741
0402 99 39	— — — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 39 110	(³)	0,2663
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 39 150	(⁴)	38,94
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 39 300	(³)	0,5094
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 39 500	(³)	0,8741
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 99 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ⁽²⁾	0402 99 91 000	(2)	0,9957
0402 99 99	— — — — altri ⁽²⁾	0402 99 99 000	(2)	0,9957
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 10 100	(9)	—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 10 200	(9)	127,02
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 10 300	(9)	159,80
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 10 500	(9)	163,90
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 10 700	(9)	168,00
0405 00 90	— altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100	(9)	168,00
	— superiore al 99,5 %	0405 00 90 900	(9)	215,32
0406 10	— Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini :			
0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ⁽⁶⁾ :			
0406 30 10	— — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	— — — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental e Gruyère aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
	— — — — — inferiore o uguale al 48 % :			
	— — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	— — — — — inferiore a 27 %	0406 30 10 100		—
	— — — — — uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 10 150		22,83
	— — — — — uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 200		48,68
	— — — — — uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— — — — — inferiore a 20 %	0406 30 10 250		48,68
	— — — — — uguale o superiore a 20 %	0406 30 10 300		71,42
	— — — — — uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— — — — — inferiore a 20 %	0406 30 10 350		48,68
	— — — — — uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 10 400		71,42
	— — — — — uguale o superiore a 40 %	0406 30 10 450		103,95
	— — — — — superiore al 48 % :			
	— — — — — aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	— — — — — inferiore a 33 %	0406 30 10 500		—
	— — — — — uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 550		48,68
	— — — — — uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 10 600		71,42

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 30 10 (segue)	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 10 650		103,95
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 10 700		103,95
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 10 750		126,87
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 10 800		126,87
	— — — — altri :	0406 30 10 900		—
	— — — — altri :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 %			
	— aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 27 %	0406 30 31 100		—
	— uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 31 300	(⁵)	22,83
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 31 500	(⁵)	48,68
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 710	(⁵)	48,68
	— uguale o superiore a 20 %	0406 30 31 730	(⁵)	71,42
	— uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 910	(⁵)	48,68
	— uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 31 930	(⁵)	71,42
	— uguale o superiore a 40 %	0406 30 31 950	(⁵)	103,95
0406 30 39	— — — — superiore al 48 % :			
	— aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 33 %	0406 30 39 100		—
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 39 300	(⁵)	48,68
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 39 500	(⁵)	71,42
	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 39 700	(⁵)	103,95
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 39 930	(⁵)	103,95
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 39 950	(⁵)	126,87
0406 30 90	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 90 000	(⁵)	135,35
0406 90 23	— — — — Edam (Geheimratskäse) :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 23 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 23 900	(⁵)	135,35
0406 90 25	— — — — Tilsit :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 25 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 25 900	(⁵)	114,71
0406 90 27	— — — — Butterkäse :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 27 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 27 900	(⁵)	110,79

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 77	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %	0406 90 77 100	(⁹)	135,35
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 39 % e inferiore a 55 %	0406 90 77 300	(⁹)	135,35
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 55 %	0406 90 77 500	(⁹)	114,71
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %	0406 90 79 100		—
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 79 900	(⁹)	130,00
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 %	0406 90 81 100		—
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 81 900	(⁹)	130,00
0406 90 89	----- altri : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca : - inferiore al 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	0406 90 89 100	(⁹)	89,49
	- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	0406 90 89 200	(⁹)	98,13
	- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 62 %	0406 90 89 300	(⁹)	110,79
	- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % : - formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 89 910		—
	- altri formaggi aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa : - superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 % : - Idiasabal, Manchego, Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra	0406 90 89 951	(⁹)	151,00
	- altri	0406 90 89 959	(⁹)	130,00
	- superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % : - Maasdam	0406 90 89 971	(⁹)	135,35
	- Manouri, aventi tenore di materie grasse, uguale o superiore al 30 %	0406 90 89 972	(⁹)	47,97
	- altri	0406 90 89 979	(⁹)	135,35
	- superiore al 62 %	0406 90 89 990		—

- (¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.
- (²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :
— il tenore reale in peso di siero di latte e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (³) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi :
a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.
Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10).
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁴) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dai seguenti elementi :
a) importo per 100 kg indicati.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è :
— moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi
— diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto ;
b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare :
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁵) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
- (⁶) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati, la percentuale corrispondente di caseina e/o di caseinati aggiunti non va presa in considerazione per calcolare l'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e, in caso affermativo, il tenore reale in peso di caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1992****recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, l'articolo 16, paragrafo 3 e l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina provenienti dal resto della Comunità per Madera, nonché il relativo importo degli aiuti; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica di Madera;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽²⁾; che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche nel settore delle patate da semina per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1600/92 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la coltura di patate alimentari a Madera, limitatamente alla coltivazione e alla raccolta su una superficie di 2 000 ha all'anno; che l'articolo 27 dello stesso regolamento prevede la concessione nelle Azzorre di un aiuto all'ettaro per la produzione di patate da semina, limitatamente a una superficie di 200 ha, nonché di un aiuto per la produzione di cicoria, limitatamente ad una superficie di 400 ha;

considerando che, per quanto riguarda le misure di aiuto alla commercializzazione delle patate da semina prodotte nelle Azzorre, è necessario definire la nozione di « contratto di campagna », precisare la base sulla quale va calcolato l'importo dell'aiuto e stabilirne le modalità di ripartizione qualora venga superato il volume di 3 000 t di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92;

considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1600/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione delle modalità del presente regolamento a decorrere dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I**Regime specifico di approvvigionamento***Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina del codice NC ex 0701 10 00 che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario è fissato a 1 500 t per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per l'approvvigionamento di Madera, conformemente al bilancio previsionale, in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità è fissato a 3,50 ECU kg.

Articolo 3

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

- a) non superano la quantità massima disponibile di patate da semina pubblicata dal Portogallo;
- b) se è fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 1,75 ECU kg.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

2. I certificati sono rilasciati non oltre il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Quando i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda entro tre giorni lavorativi dal rilascio del certificato. In tal caso la cauzione relativa al certificato suddetto viene svincolata.

4. La quantità massima disponibile è pubblicata dell'autorità competente l'ultima settimana del mese precedente quello in cui vengono inoltrate le domande.

Articolo 5

La validità dei certificati di esonero e dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

TITOLO II

Aiuti alla produzione di patate alimentari, patate da semina e cicoria

Articolo 6

1. Gli aiuti alla produzione di cui all'articolo 16 e all'articolo 27, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 sono erogati per le superfici:

- a) che sono state seminate e sottoposte ai normali lavori culturali;
- b) che sono state oggetto di una domanda di aiuto conforme al disposto dell'articolo 7; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.

2. Per quanto riguarda le patate da semina, il versamento dell'aiuto è inoltre subordinato alla condizione che le patate raccolte siano state certificate conformemente alla direttiva 66/403/CEE della Commissione (1).

3. Qualora la coltura non sia giunta alla fase di maturazione del prodotto, le autorità portoghesi competenti possono ammettere che i casi di forza maggiore, nonché le calamità naturali che colpiscono in modo considerevole la superficie coltivata dal dichiarante, giustificano il mantenimento del diritto dell'aiuto.

I casi di forza maggiore o di calamità naturali devono essere comunicati all'autorità competente portoghese entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si sono verificati. La relativa prova deve essere fornita entro un mese dalla comunicazione.

Il Portogallo informa senza indugio la Commissione dei casi da esso riconosciuti come forza maggiore o calamità naturali che possono giustificare il mantenimento del diritto all'aiuto.

Articolo 7

1. Ogni produttore interessato presenta una domanda di aiuto all'organismo competente portoghese entro una

data che sarà fissata dal Portogallo. La data in questione viene fissata in modo da consentire alle autorità competenti di procedere agli opportuni controlli in loco.

2. La domanda di aiuto deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente;
- le superfici coltivate, espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse o altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;
- il prodotto di cui trattasi.

3. Quando le superfici per le quali è chiesto l'aiuto superano le estensioni massime di cui agli articoli 16 e 27 del regolamento (CEE) n. 1600/92, l'aiuto è assegnato ai produttori richiedenti proporzionalmente alle superfici indicate nelle domande di aiuto.

Articolo 8

Il Portogallo adotta le misure di controllo necessarie, le quali comprendono la misurazione di un numero minimo di controllo appezzamenti per i quali è richiesto l'aiuto. Il Portogallo stabilisce il numero minimo degli appezzamenti da controllare e i relativi criteri di selezione e ne informa la Commissione.

Articolo 9

1. Se dal controllo risulta un'eccedenza fino al 10 % e di un ettaro al massimo fra la superficie dichiarata e quella accertata, l'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in causa. Inoltre il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.

3. Se non è stato possibile effettuare il controllo per colpa del richiedente, si applica il disposto del paragrafo 2, salvo in caso di forza maggiore. Gli elementi che giustificano il caso di forza maggiore devono essere forniti dall'interessato per iscritto entro 10 giorni dalla data di controllo prevista.

TITOLO III

Aiuto alla commercializzazione di patate da semina delle Azzorre nell'ambito di contratti di campagna

Articolo 10

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per « contratto di campagna » si intende il contratto con cui un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commer-

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

cializzazione, ad acquistare tutta o parte della produzione di un produttore (produttore singolo, associazione di produttori o relative unioni) delle Azzorre, ai fini della commercializzazione al di fuori della regione di produzione.

2. L'operatore che intende inoltrare una domanda di aiuto trasmette ai servizi competenti designati dal Portogallo il contratto di campagna prima dell'inizio del periodo di commercializzazione.

Il contratto di campagna deve recare almeno i seguenti dati :

- a) ragione sociale delle parti contraenti e luogo di stabilimento,
- b) varietà di patate da semina certificate,
- c) quantitativi in oggetto,
- d) durata dell'impegno,
- e) scadenzario delle consegne,
- f) forma di condizionamento e dati relativi al trasporto (condizioni e costi),
- g) fase di consegna.

3. I servizi competenti esaminano la conformità dei contratti alle disposizioni degli articoli 12 e 27 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e a quelle del presente regolamento.

Essi controllano che nei contratti figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2.

Se del caso, i servizi informano gli operatori sull'eventuale applicazione del disposto del paragrafo 6.

4. Ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, viene valutato in ecu in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento.

Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

I servizi possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

5. La domanda di aiuto è inoltrata dall'acquirente che ha sottoscritto l'impegno di commercializzazione del prodotto nel mese successivo al pagamento contrattuale del prezzo o alla consegna, se questa viene effettuata dopo il pagamento del prezzo.

Ai fini della gestione del regime di aiuto, i servizi competenti possono stabilire una data limite per la presentazione dei contratti di campagna e un periodo per l'inoltro delle domande di aiuto.

6. Se per un determinato prodotto e per le Azzorre i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto superano il volume di 3 000 t fissato all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, l'aiuto è versato agli acquirenti proporzionalmente alle quantità effettivamente commercializzate in esecuzione di contratti di campagna.

7. Il complemento di aiuto previsto all'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è versato su presentazione degli impegni sottoscritti dai soci di mettere in comune, per un periodo non inferiore a tre anni, l'esperienza e le cognizioni necessarie alla realizzazione dell'obiettivo comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni, il cui inizio non può essere anteriore al 1° luglio 1992.

Qualora non siano rispettati i suddetti impegni, l'acquirente non può presentare una domanda di aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

Articolo 11

1. Le domande di aiuto relative alla commercializzazione sono presentate ai servizi competenti designati dal Portogallo conformemente all'allegato.

2. Le domande sono accompagnate dalle fatture e da tutti i documenti giustificativi concernenti le azioni realizzate.

3. Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi pertinenti, i servizi competenti versano l'aiuto entro due mesi dall'inoltro della domanda.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 12

1. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro di cui all'articolo 6 è il tasso di conversione agricola vigente l'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Il tasso da applicare per il calcolo e il pagamento dell'aiuto alla commercializzazione è il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione⁽¹⁾ applicabile il primo giorno della presa in consegna del prodotto da parte dell'acquirente.

Gli importi espressi in moneta nazionale di un paese terzo sono convertiti in moneta nazionale di uno Stato membro mediante il tasso di conversione applicabile per determinare il valore in dogana alla data di cui al precedente comma.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 10
(misure di commercializzazione)

Prodotto :

Campagna di commercializzazione : dal al

Ragione sociale del produttore dell'organizzazione di produttori :

.....

Indirizzo amministrativo :

(via, numero, località, telefono, telex) :

.....

Ragione sociale della persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità :

.....

Indirizzo amministrativo :

.....

Banca e numero di conto sul quale l'aiuto deve essere versato :

Legame giuridico fra i due operatori (contratto di campagna, contratto d'associazione) :

.....

Riservato allo Stato membro (per prodotto e per campagna di commercializzazione)

Domanda pervenuta il	Importo (moneta nazionale)
SPESE AMMISSIBILI	
1. Quantità commercializzate :	
2. Valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione :	
3. Spese da prendere in considerazione tenuto conto del valore di cui al punto 2 in base ai documenti giustificativi :	
4. Coefficiente di riduzione $\left\{ \frac{3\,000\ t}{\text{quantità effettivamente commercializzata}} \right\}$:	
5. Spese ammissibili (4 × 3) :	
6. Percentuale dell'aiuto (10 % o 13 %) :	
7. Importo da pagare (5 × 6) :	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1992/1993 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da tavola più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87; che i prezzi d'orientamento loro applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1757/92 del Consiglio⁽³⁾ allo stesso livello di quello ritenuto per la campagna precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, devono essere fissati i prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui ai codici NC 2009 60 e 2204 30 91, per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) concentrati di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99, per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata;

considerando che inoltre, dovendosi fissare i prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche o delle loro particolari utilizzazioni, è opportuno fissare i prezzi di riferimento per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner, nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti

diversi da quelli di cui al codice NC 2204; che, infine, devono essere calcolati gli importi forfettari corrispondenti alle spese normali di condizionamento, affinché siano maggiorati degli stessi importi i prezzi di riferimento dei vari prodotti nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno, oppure in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20 litri;

considerando che i prezzi di riferimento all'ettolitro dei vini liquorosi devono essere fissati tenuto conto dei prezzi praticati all'interno della Comunità per questi prodotti; che taluni vini liquorosi dei codici NC 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39, sono caratterizzati da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti considerati normali; che, in applicazione delle norme del capitolo 22, nota complementare 3, lettera b) della nomenclatura combinata, tali vini liquorosi non sono classificati nella categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferimento superiore a quello fissato per la categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico; che, inoltre, il meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini liquorosi concorrenti classificati nei codici NC 2204 21 e 2204 29; che, visto il volume delle importazioni di tali vini, è opportuno fissare, per questi vini, prezzi di riferimento che garantiscano una eguaglianza di trattamento tra i diversi vini liquorosi;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che il prezzo di riferimento può essere adattato per le parti geografiche non europee della Comunità; che per il momento la situazione del mercato esige tale adattamento soltanto nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion;

considerando che le spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio⁽⁴⁾ possono essere valutate forfettariamente;

considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è opportuno tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79; che, tenuto conto degli obiettivi della politica vitivinicola comunitaria, nonché del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale occorre fissare per la campagna 1992/1993 i prezzi di riferimento, nonché gli importi forfettari, agli stessi livelli che erano stati presi in considerazione per la campagna precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 5. 3. 1979, pag. 67.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993 i prezzi di riferimento sono fissati come segue :

A. Prodotti di cui ai codici NC 2204 21 e 2204 29 :

- 1) vino rosso e rosato :
4,37 ecu/% effettivo/hl ;
- 2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3 :
4,37 ecu/% vol effettivo/hl ;
- 3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner :
88,76 ecu/hl ;
- 4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata :
2,59 ecu/% vol effettivo/hl ;
- 5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata :
2,78 ecu/% vol totale/hl ;
- 6) vino liquoroso dei seguenti codici NC ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata :
 - a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e ex 2204 29 39 : 69 ecu/hl ;
 - b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e ex 2204 29 49 :
 - aa) di 15 % vol che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l : 69 ecu/hl,

- bb) altri : 75,20 ecu/hl ;
 - c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e ex 2204 29 59 : 92 ecu/hl ;
 - d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90 : 99,30 ecu/hl ;
- 7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204 :
- a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e ex 2204 29 39 : 60,60 ecu/hl ;
 - b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e ex 2204 29 49 : 64,80 ecu/hl ;
 - c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e ex 2204 29 59 : 78,40 ecu/hl ;
 - d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90 : 86,70 ecu/hl.

B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono maggiorati di 1 ecu/% vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion.

C. Prodotti di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99 :

succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no :

- a) bianchi : 3,98 ecu/% vol potenziale/hl,
- b) altri : 3,98 ecu/% vol potenziale/hl ;

D. L'importo forfettario per ettolitro da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a :

- 42,30 ecu/hl se sono condizionati in recipienti di capacità di 2 litri o meno,
- 21,15 ecu/hl se sono condizionati in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20 litri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1757/92 del Consiglio⁽³⁾ ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1992/1993; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che, in seguito all'allineamento dei prezzi d'orientamento portoghesi con quelli della Comunità, e in mancanza di disposizioni particolari, il presente regolamento si applica al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questo paese, occorre definire le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 922/87 del Consiglio, nonché le varietà di viti autorizzate per la produzione di vini da tavola in Portogallo; che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, che per la zona vitivinicola c; che, conformemente all'articolo 341 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, occorre prorogare le deroghe in vigore per il «vinho verde»;

considerando che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, i prezzi spagnoli sono fissati, a decorrere dalla campagna considerata, allo stesso livello dei prezzi comuni e, pertanto, i prezzi, gli aiuti e gli altri elementi applicabili per la campagna 1992/1993, di cui al presente regolamento, si applicano alla Spagna;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il

prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che in tale contesto occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 limitando le consegne di alcole neutro agli organismi d'intervento per la campagna 1992/1993;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento; che tuttavia, a norma dell'articolo 128 dell'atto di adesione, è opportuno fissare per la Spagna un livello d'aiuto diverso;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto;

considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 è funzione dell'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993, nella Comunità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

Articolo 2

I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1992/1993 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- gli aiuti ai distillatori,
- gli aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato,
- i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1992/1993 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

- l'aiuto ai distillatori,
 - l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato
- sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione⁽¹⁾ e dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione⁽²⁾, al più tardi entro tre mesi dal conferimento dell'alcole l'organismo d'intervento paga al distillatore il prezzo previsto per l'alcole greggio. Nel corso dei due mesi seguenti il termine ultimo stabilito per il conferimento relativo a ciascuna delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 avviate per la campagna 1992/1993, l'organismo d'intervento versa al distillatore una maggiorazione pari a 0,11 ecu/% vol per hl di alcole neutro conferito. La maggiorazione è corrisposta per un quantitativo di alcole neutro che non superi il 12,5 % del quantitativo totale conferito per ciascuna distillazione, anche nel caso in cui la quota di alcole neutro fosse superiore a tale percentuale.

2. Il distillatore può chiedere che la maggiorazione di 0,11 ecu/% vol/hl per i quantitativi di alcole neutro conferiti gli venga corrisposta anticipatamente, a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. Tale cauzione è di 14 ecu per hl di alcole puro per il quale viene chiesto l'anticipo. Quest'ultimo viene versato contestualmente al prezzo dell'alcole greggio. La cauzione viene svincolata soltanto per un quantitativo di alcole non superiore al 12,5 % del quantitativo totale conferito con riferimento a ciascuna distillazione. La cauzione corrispondente ai quantitativi che superano la percentuale citata viene incamerata.

Articolo 5

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1992/1993, dei mosti d'uva concentrati e di mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII.

Articolo 6

Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto

⁽¹⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.

del vino consegnato, nel corso della campagna 1992/1993, ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini :

- all'aiuto al distillatore,
- al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,
- alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati nell'allegato VIII.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Portogallo è assimilato alla zona viticola c.

Articolo 7

1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1992/1993 alle condizioni appresso indicate :

- a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol dopo l'arricchimento.

Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del « Vinho verde » devono avere un

titolo alcolometrico minimo di 7 % vol prima dell'arricchimento.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuova ancora in fermentazione ;

- b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione.

2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle tradizionalmente coltivate in Portogallo.

Fermo restando l'articolo 341 dell'atto di adesione, il « vinho verde » può :

- essere commercializzato con un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'8,5 % vol, trattandosi di VQPRD bianchi che non abbiano subito alcun arricchimento,
- avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1992/1993

	<i>(in ECU/% vol/hl)</i>
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	0,83
2. Aiuti :	
a) alla distillazione	
1. alcole neutro :	
— forfettario	0,49
— di vinacce	0,63
— di vino e di fecce	0,35
2. acquavite di vinacce	0,26
3. acquavite di vino	0,24
4. alcole greggio :	
— forfettario	0,38
— di vinacce	0,52
— di vino e di fecce	0,24
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,23
3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato ⁽¹⁾	
— forfettario	1,45
— alcole di vinacce	1,59
— alcole di vino e di fecce	1,31
4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato ⁽¹⁾	
— forfettario	1,34
— alcole di vinacce	1,48
— alcole di vino e di fecce	1,20
5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole ⁽²⁾	0,49

⁽¹⁾ Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

⁽²⁾ Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO II

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1992/1993

	<i>(in ECU/% vol/hl)</i>
1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	1,12
2. Aiuti :	
a) alla distillazione	
1. alcole neutro	0,65
2. acquavite di vino e alcole greggio	0,54
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,52
3. Prezzo dell'alcole neutro consegnato ⁽¹⁾	1,61
4. Prezzo dell'alcole greggio consegnato ⁽¹⁾	1,50
5. Partecipazione del FEAOG per l'alcole ⁽²⁾	0,65

⁽¹⁾ Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2046/89].

⁽²⁾ Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO III

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU/% vol/hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :	
— tipo A I — R I e R II (*)	2,09
— tipo A II	4,52
— tipo A III	5,16
— tipo R III	3,23
2. Aiuti :	
a) alla distillazione :	
1. alcole neutro :	
— tipo A I — R I e R II	1,59
— tipo A II	4,06
— tipo A III	4,71
— tipo R III	2,75
2. acquavite di vino e alcole greggio :	
— tipo A I — R I e R II	1,48
— tipo A II	3,95
— tipo A III	4,60
— tipo R III	2,64
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :	
— tipo A I — R I e R II	1,45
— tipo A II	3,88
— tipo A III	4,52
— tipo R III	2,59

(*) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.

ALLEGATO IV

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1992/1993

(in ECU/% vol/hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore :	
— tipo A I — R I e R II (*)	2,63
— tipo A II	5,70
— tipo A III	6,51
— tipo R III	4,08
2. Aiuti :	
a) alla distillazione :	
1. alcole neutro :	
— tipo A I — R I e R II	2,14
— tipo A II	5,26
— tipo A III	6,08
— tipo R III	3,61
2. acquavite di vino e alcole greggio :	
— tipo A I — R I e R II	2,03
— tipo A II	5,15
— tipo A III	5,97
— tipo R III	3,50
b) all'elaborazione di vino alcolizzato :	
— tipo A I — R I e R II	1,99
— tipo A II	5,06
— tipo A III	5,87
— tipo R III	3,44

(*) e vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

ALLEGATO V

**AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DEI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E
DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1 DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]**

CAMPAGNA 1992/1993

	<i>(in ECU/% vol/hl)</i>	
	Spagna	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto :		
a) Mosti d'uva concentrati :		
— zone viticole C III a) e C III b)	1,42	1,52
— altre, compreso il Portogallo	1,22	1,32
b) Mosti d'uva concentrati rettificati :		
— zone viticole C III a) e C III b)	1,88	1,98
— altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1° gennaio 1986 (Spagna)	1,88	1,98
— altre, compreso il Portogallo	1,68	1,78

ALLEGATO VI

**AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE
DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO
1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]**

CAMPAGNA 1992/1993

	<i>(in ECU/kg)</i>
Importo forfettario dell'aiuto :	
1. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,20
2. Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87	0,26

*ALLEGATO VII***AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]**

CAMPAGNA 1992/1993

	<i>(in ECU)</i>
Importo forfettario dell'aiuto :	
a) uve (per quintale)	6,39
b) mosti d'uva (per hl)	7,99
c) mosti d'uva concentrati (per hl)	27,95
Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamento della campagna promozionale	35

*ALLEGATO VIII***RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87**

CAMPAGNA 1992/1993

<i>(in ECU/% vol/hl)</i>		
Zona A	Zona B	Zona C e Portogallo
0,30	0,25	0,15

REGOLAMENTO (CEE) N. 2168/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

**recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole
Canarie per quanto riguarda le patate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 21,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale e l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina provenienti dal resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e le condizioni determinate dalla posizione geografica delle isole Canarie;

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la coltura di patate alimentari, limitatamente ad una superficie sottoposta a coltivazione e raccolta di 12 000 ha all'anno;

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede una limitazione delle forniture di patate alimentari alle isole Canarie a partire dai paesi terzi e dal resto della Comunità durante taluni periodi sensibili per non turbare la commercializzazione dei prodotti delle isole Canarie; che è opportuno determinare il periodo sensibile di commercializzazione in causa per il secondo semestre del 1992 nonché la quantità massima delle forniture di patate alle isole Canarie;

considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1601/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione delle modalità del presente regolamento a decorrere dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I**Regime specifico di approvvigionamento***Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio

previsionale di approvvigionamento di patate da semina del codice NC ex 0701 10 00 che fruisce dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato a 12 000 t per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente al bilancio previsionale, in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità è fissato a 3,50 ecu/100 kg.

Articolo 3

La Spagna designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92⁽²⁾;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

- a) non superano la quantità massima disponibile di patate da semina pubblicata dalla Spagna;
- b) se è fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 1,75 ecu/100 kg.

2. I certificati sono rilasciati non oltre il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Quando i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda entro tre giorni lavorativi dal rilascio del certificato. In tal caso la cauzione relativa al certificato suddetto viene svincolata.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

4. La quantità massima disponibile è pubblicata dall'autorità competente l'ultima settimana del mese precedente quello in cui vengono inoltrate le domande.

Articolo 5

La validità dei certificati di esonero e dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

TITOLO II

Aiuto alla produzione di patate

Articolo 6

1. L'aiuto alla produzione per le patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 previsto dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1601/92 è erogato per le superfici:

- a) che sono state seminate e sottoposte ai normali lavori colturali;
- b) che sono state oggetto di una domanda di aiuto conforme al disposto dell'articolo 7; tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.

2. Qualora la coltura non sia giunta alla fase di maturazione del prodotto, le autorità spagnole competenti possono ammettere che i casi di forza maggiore nonché le calamità naturali che colpiscono in modo considerevole la superficie coltivata dal dichiarante giustificano il mantenimento del diritto all'aiuto.

I casi di forza maggiore o di calamità naturali devono essere comunicati all'autorità spagnola competente entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si sono verificati. La relativa prova deve essere fornita entro un mese dalla comunicazione.

La Spagna informa senza indugio la Commissione dei casi da essa riconosciuti come forza maggiore o calamità naturali che possono giustificare il mantenimento del diritto all'aiuto.

Articolo 7

1. Ogni produttore interessato presenta una domanda di aiuto all'organismo competente spagnolo entro una data che sarà fissata dalla Spagna. La data in questione viene fissata in modo da consentire l'esecuzione degli opportuni controlli in loco.

2. La domanda di aiuto deve recare almeno le seguenti indicazioni:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente,
- le superfici coltivate, espresse in ettari e in are, nonché il riferimento catastale delle stesse o altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

3. Quando le superfici per le quali è chiesto l'aiuto superano le estensioni massime di cui all'articolo 20 del

regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto è assegnato ai produttori richiedenti proporzionalmente alle superfici indicate nelle domande di aiuto.

Articolo 8

La Spagna adotta le misure di controllo necessarie, le quali comprendono la misurazione di un numero minimo di appezzamenti per i quali è richiesto l'aiuto. La Spagna stabilisce il numero minimo degli appezzamenti da controllare e i relativi criteri di selezione e ne informa la Commissione.

Articolo 9

1. Se dal controllo risulta un'eccedenza fino al 10 % e di un ettaro al massimo fra la superficie dichiarata e quella accertata, l'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

2. Se l'eccedenza suddetta è superiore ai limiti di cui al paragrafo 1, la domanda è respinta per la campagna in causa. Inoltre il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.

3. Se non è stato possibile effettuare il controllo per colpa del richiedente, si applica il disposto del paragrafo 2, salvo caso di forza maggiore. Gli elementi che giustificano il caso di forza maggiore devono essere forniti dall'interessato per iscritto all'autorità competente entro un termine di 10 giorni a decorrere dalla data di controllo prevista.

TITOLO III

Limitazione delle forniture durante i periodi sensibili

Articolo 10

1. Nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1992, la fornitura alle isole Canarie di patate di cui all'articolo 1 provenienti dai paesi terzi e dal resto della Comunità è limitata a 4 200 t.

Durante tale periodo, la consegna dei prodotti è subordinata alla presentazione del « certificato di consegna delle patate », in seguito denominato « certificato ».

2. Il certificato è redatto sulla base del formulario del titolo d'importazione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1).

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, gli articoli 9, 10, da 13 a 16, da 19 a 22, da 24 a 31 e da 33 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La dicitura « certificato di consegna delle patate » è stampata o impressa con un bollo nella casella superiore sinistra del certificato.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

4. Il certificato è rilasciato, su richiesta degli interessati, dalle autorità competenti designate dalla Spagna, entro i limiti del quantitativo indicato al paragrafo 1. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione il cui importo è fissato dalle autorità competenti.

Le autorità possono fissare un termine per il rilascio del certificato.

5. La quantità oggetto della domanda di certificato non può essere superiore alla quantità disponibile pubblicata periodicamente dalle autorità competenti.

6. Quando le quantità per le quali sono richiesti i certificati superano la quantità indicata al paragrafo 1, i certificati sono rilasciati ai richiedenti proporzionalmente alle quantità disponibili.

7. Quando i certificati sono rilasciati per quantità inferiori alle quantità richieste, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda entro tre giorni lavorativi dal rilascio del certificato. In tal caso la cauzione relativa al certificato suddetto viene svincolata.

8. La domanda di certificato e il certificato recano nella casella 24 la dicitura « certificato da utilizzare nelle isole Canarie ».

9. Salvo caso di forza maggiore, l'utilizzazione del certificato dev'essere comprovata entro i 30 giorni successivi alla scadenza della sua validità.

10. Le autorità competenti gestiscono il sistema di limitazione delle forniture in modo da consentire la fornitura alle isole Canarie della quantità di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 11

Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro di cui all'articolo 6 è il tasso di conversione agricola vigente l'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande di aiuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2169/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1992****che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1991/1992**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3602/90⁽⁴⁾, l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso successivo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per le uve secche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per le uve secche della campagna di commercializzazione 1991/1992, nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 56.

*ALLEGATO***AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHHE NON TRASFORMATE DELLA
CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1991/1992****UVE SECCHHE***(ECU per giorno e 100 kg netti)*

	Sino alla fine di febbraio 1993	Dal 1° marzo 1993
Uva sultanina di categoria 4	0,0327	0,0083

REGOLAMENTO (CEE) N. 2170/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione del mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche⁽³⁾, le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione; che la tassa di compensazione massima è determinata sulla base dei

prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai più rappresentativi paesi terzi;

considerando che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo all'importazione delle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1992/1993 è quello indicato nell'allegato I.
2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.

ALLEGATO I

Prezzi minimi all'importazione

<i>(ECU/t)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione
0806 20	– Uve secche :	
	– – presentate in imballaggi immediati di 2 kg o meno :	
0806 20 11	– – – Uve di Corinto	983,12
0806 20 12	– – – Uva sultanina	1 028,50
0806 20 18	– – – altre	1 028,50
	– – altre :	
0806 20 91	– – – Uve di Corinto	854,39
0806 20 92	– – – Uva sultanina	893,83
0806 20 98	– – – altre	893,83

ALLEGATO II

Tasse di compensazione

1. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 11 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
983,12	973,29	9,83
973,29	953,63	29,49
953,63	924,13	58,99
924,13	894,64	88,48
894,64		313,14

2. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 91 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
854,39	845,84	8,54
845,84	828,76	25,63
828,76	803,13	51,26
803,13	773,49	76,90
777,49		184,41

3. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 12 e 0806 20 18 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
1 028,50	1 018,23	10,27
1 018,23	997,64	30,86
997,64	966,79	61,71
966,79	935,93	92,57
935,93		358,52

4. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 92 e 0806 20 98 :

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a :	ma non inferiore a :	
893,83	884,89	8,94
884,89	867,02	26,81
867,02	840,20	53,63
840,20	813,39	80,44
813,39		223,85

REGOLAMENTO (CEE) N. 2171/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo dell'aiuto alla coltura di alcune varietà di uve destinate all'essiccazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, è stato instaurato, a decorrere dalla campagna 1990/1991, un nuovo regime d'aiuto alla coltura specializzata di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel; che tale regime deve sostituire gradualmente il regime vigente d'aiuto alla produzione stabilito all'articolo 6 bis;

considerando che, in virtù dell'articolo 6 bis, paragrafo 1 del suddetto regolamento, l'aiuto per ettaro può rappresentare nel 1992/1993 solo il 45 % del prezzo minimo al produttore previsto per la campagna 1989/1990; che occorre fissare l'aiuto comunitario per ettaro al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà delle uve, nonché di altri fattori che possano incidere sulle rese; che è opportuno che tale differenziazione sia basata su un coefficiente che esprima la quota di ciascuna categoria nella resa media complessiva;

considerando che è tuttavia opportuno disporre che le superfici con una resa inferiore ad un terzo del rendimento medio, differenziato a seconda delle varietà, non siano considerate come superfici specializzate ai fini dell'applicazione dell'aiuto; che le colture effettuate su tali superfici non possono pertanto beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto per i produttori che reimpiantano i loro vitigni per combattere la « Phylloxera » secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86;

considerando che la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1577/91⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, per la campagna 1992/1993 l'aiuto per ettaro alla coltura di uve delle varietà Sultanina, di Corinto e Moscatel, destinate alla trasformazione, è fissato a 1 534 ecu per ettaro di superficie specializzata sulla quale è stata effettuata la raccolta.

All'aiuto si applica il coefficiente fissato nell'allegato per ciascuna varietà.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, le superfici con una resa per ettaro inferiore a:

- 1 000 kg di uve secche sultanine,
- 750 kg di uve secche di Corinto,
- 200 kg di uve secche della varietà Moscatel,

non vengono considerate come superfici specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il controllo della resa minima.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'aiuto per ettaro da erogare ai produttori che procedono al reimpianto dei vigneti per combattere la fillossera e che non beneficiano degli aiuti previsti dal programma operativo contro detta malattia è fissato a 3 244 ecu/ha. Gli Stati membri interessati adottano le misure amministrative necessarie per la concessione dell'aiuto in causa. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Coefficienti applicabili alle varietà di uve secche

Varietà	Coefficiente
Sultanine	1,1454
Uve secche di Corinto	0,9434
Moscatel	0,3511

REGOLAMENTO (CEE) N. 2172/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992-1993, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le dette uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6 bis, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, ha fissato le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili;

considerando che, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori è ridotto di 19,941 ecu/100 kg per campagna, a partire dalla campagna 1990-1991 fino alla campagna 1993-1994; che l'articolo 6 del citato regolamento prevede l'introduzione progressiva di un aiuto per ettaro per la coltivazione di dette uve;

considerando che l'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e, se necessario, dell'esclusione dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, alle uve secche è applicato un prezzo minimo all'importazione; che il prezzo praticato dai paesi terzi deve essere sostituito da detto prezzo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992-1993:

- a) il prezzo minimo di cui agli articoli 4 e 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva Sultanina non trasformata di categoria 4, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 bis dello stesso regolamento applicabile all'uva Sultanina trasformata di categoria 4,

sono quelli fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1992-1993, il prezzo minimo delle uve secche non trasformate e l'aiuto alla produzione per le altre categorie di uva Sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel sono ottenuti con l'applicazione del coefficiente che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione⁽⁵⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1.

*ALLEGATO***Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU/100 kg franco produttore
Uva Sultanina non trasformata di categoria 4	73,119

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
Uva Sultanina di categoria 4	30,134

REGOLAMENTO (CEE) N. 2173/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa le modalità d'applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare gli articoli 15, paragrafo 5, 16, paragrafo 5 e 17, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 ha instaurato un regime d'aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative a favore delle isole Canarie nel settore ortoflorofrutticolo; che è opportuno prevederne le modalità d'applicazione, le quali riguardano la determinazione dei lavori che possono essere previsti dai programmi di iniziative, la definizione delle azioni da considerare nel quadro dell'assistenza tecnica alle organizzazioni dei produttori, la procedura di approvazione dei programmi di iniziative e il controllo della loro realizzazione;

considerando che è opportuno stabilire le modalità relative alla realizzazione dello studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli trasformati nelle isole Canarie;

considerando che per le misure d'aiuto alla commercializzazione è necessario definire la nozione di contratto di campagna, determinare la base da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto e prevederne le modalità di ripartizione in caso di superamento del volume di 10 000 t per prodotto e per anno fissato all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto dei comitati di gestione degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

Articolo 1

Il presente regolamento determina le modalità d'applicazione per la concessione dell'aiuto comunitario alla realizzazione di programmi d'iniziativa e dell'aiuto alla commercializzazione nel quadro di contratti di campagna, previsti agli articoli 15 e 16 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio.

Esso prevede anche modalità generali concernenti lo studio economico sul settore degli ortofrutticoli trasformati.

TITOLO I

Aiuto alla realizzazione di programmi di iniziative

Articolo 2

1. I programmi di iniziative miranti all'incremento della produzione e/o al miglioramento della qualità dei prodotti freschi di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1601/92 riguardano una o più azioni seguenti:

- potenziamento della produzione, in particolare mediante nuovi impianti o nuove colture;
- miglioramento varietale mirante a una migliore produttività e un adattamento alle condizioni ambientali e alla domanda del mercato;
- introduzione di tecniche colturali adeguate alle condizioni climatiche e fisiche regionali;
- introduzione di colture sperimentali in collaborazione con centri di ricerca.

Articolo 3

La maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concessa se il programma di iniziative:

- è presentato da un'associazione o un'organizzazione di produttori riconosciuti a titolo, rispettivamente, dei regolamenti (CEE) n. 1360/78⁽⁴⁾ e (CEE) n. 1035/72⁽⁵⁾ del Consiglio;

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

— è concepito ed attuato con l'assistenza o l'inquadramento di tecnici specializzati nelle produzioni in questione e che non siano membri di detta associazione o organizzazione. L'assistenza riguarda, in particolare, uno dei seguenti obiettivi :

- orientamento delle produzioni,
- scelta delle varietà più adatte,
- tecniche colturali adeguate alle produzioni e alle condizioni locali.

Articolo 4

1. I progetti di programmi di iniziative sono presentati ogni anno ai servizi designati delle competenti autorità, entro una data da essi determinata, conformemente al modello di cui all'allegato I e sono accompagnati da tutte le informazioni richieste.

2. I servizi competenti accertano :

- la conformità del programma di iniziative agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 1601/92 e alle disposizioni del presente regolamento ;
- la coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la fondatezza delle stime e del piano di finanziamento, nonché la programmazione dell'esecuzione ;
- l'esattezza delle informazioni fornite.

I servizi competenti effettuano tutti i controlli necessari, compresi eventualmente controlli in loco.

3. I servizi competenti adottano una decisione di approvazione o di rifiuto entro il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti. L'approvazione può essere subordinata alla modifica del progetto per renderlo conforme alla normativa comunitaria.

L'approvazione può essere posticipata nel caso di un esame complementare o di modifiche richieste dai servizi.

4. I servizi competenti comunicano ogni anno alla Commissione una scheda riassuntiva per programma che può essere oggetto di approvazione, conformemente alla presentazione di cui all'allegato I, almeno 30 giorni prima dello scadere del periodo fissato al paragrafo 3. La Commissione può chiedere complementi d'informazione e far conoscere le proprie osservazioni prima dello scadere del periodo fissato per l'approvazione o il rifiuto dei programmi di iniziative.

5. Durante l'esecuzione il programma può essere oggetto di modifiche, giustificate da motivi tecnici, purché esse non comportino un prolungamento del periodo d'esecuzione inizialmente previsto. I servizi competenti adottano tutte le disposizioni utili ai fini dell'approvazione o del rifiuto di tali modifiche. L'appro-

vazione o il rifiuto delle modifiche si decide secondo la stessa procedura prevista ai paragrafi 3 e 4.

6. Durante l'esecuzione del programma di iniziative i servizi competenti controllano periodicamente lo stato di esecuzione dei programmi, la conformità delle realizzazioni sul piano tecnico e finanziario, nonché l'esattezza dei documenti giustificativi presentati. Ciascun programma di iniziativa dà luogo ad almeno un controllo in loco durante il periodo di esecuzione.

7. Le domande di aiuto sono presentate ogni anno dai produttori, dalle associazioni o organizzazioni di produttori entro una data fissata dai servizi competenti.

Articolo 5

Al più tardi il 31 ottobre di ogni anno i servizi competenti presentano alla Commissione, affinché valuti l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1601/92, una relazione sullo stato di realizzazione dei programmi approvati e sui risultati dei controlli effettuati, corredata di tutte le informazioni utili in caso di difficoltà d'esecuzione che possono compromettere il rispetto degli impegni assunti dagli operatori.

Articolo 6

Le azioni che beneficiano di contributi finanziari o sono oggetto di domanda di contributo nel quadro dei Fondi strutturali esistenti non sono ammissibili agli aiuti previsti dal presente regolamento.

TITOLO II

Studio relativo al settore degli ortofrutticoli trasformati

Articolo 7

1. L'esecuzione dello studio viene aggiudicata mediante gara posta sotto la responsabilità delle competenti autorità.

2. Il progetto di bando di gara comprendente il capitolo d'onere viene trasmesso alla Commissione a cura dei servizi competenti. La Commissione comunica eventualmente le proprie osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento del progetto.

3. I servizi competenti trasmettono lo studio definitivo alla Commissione, la quale presenta le sue eventuali osservazioni entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dello studio.

4. Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato a:

- al rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1601/92 e delle clausole del capitolato d'onori, nonché delle eventuali osservazioni presentate;
- al versamento del contributo dello Stato spagnolo.

TITOLO III

Aiuto alla commercializzazione nel quadro di contratti di campagna

Articolo 8

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1601/92, si intende per « contratto di campagna » il contratto con cui un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto, ad acquistare tutta o parte della produzione di un produttore (produttore singolo, associazione di produttori o relative unioni) delle isole Canarie, ai fini della commercializzazione al di fuori della regione di produzione.

2. L'operatore che intende inoltrare una domanda di aiuto trasmette ai servizi competenti spagnoli un contratto di campagna prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto.

Il contratto di campagna deve comprendere almeno i seguenti dati:

- a) ragione sociale delle parti contraenti e luogo di stabilimento,
- b) designazione del prodotto o dei prodotti,
- c) quantitativi in oggetto,
- d) durata dell'impegno,
- e) scadenario della commercializzazione,
- f) modo di condizionamento, condizioni e costi di trasporto,
- g) fase di consegna.

3. I servizi competenti esaminano la conformità dei contratti alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1601/92 e a quelle del presente regolamento.

Essi controllano che vi figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2. Essi indicano l'opportunità di applicare il paragrafo 6.

4. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato in ECU in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i

documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento.

Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

I servizi possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.

5. La domanda di aiuto è inoltrata dall'acquirente che ha sottoscritto l'impegno di commercializzazione del prodotto nel mese successivo alla fine del periodo di commercializzazione.

Ai fini della gestione del regime di aiuto, i servizi competenti possono determinare periodi o campagne di commercializzazione per prodotto.

6. Se per un determinato prodotto i quantitativi per il quale è richiesto l'aiuto superano il volume di 10 000 t fissato all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto è assegnato agli acquirenti richiedenti in proporzione delle quantità effettivamente commercializzate in esecuzione di contratti di campagna.

7. Il complemento d'aiuto previsto all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 è versato su presentazione degli impegni sottoscritti dal partner di mettere in comune per un periodo non inferiore a tre anni l'esperienza e le cognizioni necessarie alla realizzazione dell'obiettivo comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni, il cui inizio non può essere anteriore al 1° luglio 1992. Qualora non siano rispettati i suddetti impegni, l'acquirente non può presentare una domanda di aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto.

TITOLO IV

Disposizioni generali e finanziamento

Articolo 9

1. Le domande di aiuti comunitari relative ai programmi di iniziative e alla commercializzazione sono presentate ai servizi competenti spagnoli conformemente agli allegati II e III.

2. Le domande sono accompagnate dalle fatture e da tutti i documenti giustificativi concernenti le azioni realizzate.

Per quanto riguarda l'aiuto ai programmi di iniziative, le fatture e i documenti giustificativi devono contenere il riferimento alla parte della superficie che è oggetto dei lotti di lavori previsti nel programma.

3. Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi ed entro due mesi successivi all'inoltro della domanda, i servizi competenti versano un contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario determinati conformemente agli articoli 15 e 16 del regolamento (CEE) n. 1601/92. Il versamento del contributo finanziario dello Stato membro interessato non può essere successivo a quello dell'aiuto comunitario.

Articolo 10

1. Il tasso da applicare ogni anno per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro per i programmi di iniziative è il tasso di conversione agricola vigente il 1° gennaio dell'anno di esecuzione in corso.

2. Per quanto riguarda il pagamento dello studio sugli ortofruttricoli trasformati, di cui all'articolo 7, il tasso di conversione da applicare è il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione⁽¹⁾, vigente il giorno dell'indizione della gara per l'aggiudicazione dello studio.

3. Il tasso da applicare per la determinazione e il pagamento dell'aiuto alla commercializzazione è il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, vigente il primo giorno della presa in consegna dei prodotti da parte dell'acquirente. Gli importi espressi in moneta nazionale di un paese terzo sono convertiti in moneta nazionale di uno Stato membro al tasso di cambio applicabile per la determinazione del valore in dogana, vigente alla data di cui al comma precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 11

1. Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse che decorre dalla data del versamento d'aiuto fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello vigente per operazioni di recupero analoghe conformemente alla legislazione nazionale.

2. L'aiuto recuperato e gli eventuali interessi vengono versati agli organismi o ai servizi di pagamento, i quali lo detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG in proporzione del finanziamento comunitario.

Articolo 12

Le competenti autorità comunicano alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità complementari adottate per l'applicazione degli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1601/92.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I**DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE**

A. Delimitazione dell'area geografica interessata e precisa identificazione delle parcelle che sono oggetto del programma.

B. Descrizione della situazione iniziale

1. *Produzione*

- Numero di aziende, superfici coltivate, resa per ettaro, volume della produzione, i dati devono essere ripartiti per prodotto.
- Infrastrutture tecniche delle aziende.

2. *Assistenza tecnica*

C. Potenziale di produzione — Obiettivi e prospettive degli sbocchi

D. Obiettivi del programma

1. *Mezzi di produzione:*

- Potenziamento della produzione, in particolare mediante nuovi impianti o nuove colture ;
- miglioramento varietale mirante a una migliore produttività e a un adattamento alle condizioni ambientali ;
- introduzione di tecniche colturali adeguate alle condizioni climatiche e fisiche regionali ;
- introduzione di colture sperimentali in collaborazione con centri di ricerca.

2. *Assistenza tecnica* connessa alla produzione (orientamento delle produzioni e tecniche colturali).

E. Investimenti necessari

1. Costo globale del piano e ripartizione per azione.
2. Costo previsionale ripartito per anno di esecuzione.

F. Termini d'esecuzione prevedibili e scaglionamento annuo dei lavori (su un periodo minimo di 3 anni)

ALLEGATO II

DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4
(programma di iniziative)

Ragione sociale del produttore o dell'organizzazione di produttori:

Indirizzo amministrativo

(via, numero, località, telefono, telex):

.....

Banca e numero di conto sul quale l'aiuto dev'essere versato:

Superficie totale dell'azienda:

Anno di riferimento dei lavori dal:

al:

ELENCO DEI LAVORI EFFETTUATI DURANTE L'ANNO DI RIFERIMENTO

Tipo di azione e documenti giustificativi che figurano in allegato	<i>(moneta nazionale)</i> Importo
A. Nuove colture o impianti	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
B. Miglioramento varietale	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
C. Introduzione di tecniche colturali adeguate alle regioni in oggetto	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
D. Introduzione di colture sperimentali	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
Totale	

Riservato allo Stato membro					
	Moneta nazionale	Numero di ha	Costo unitario /ha (in moneta nazionale)	Tasso di conversione	Costo unitario /ha (in ECU)
1. Spese totali					
— 1° anno :					
— 2° anno :					
— 3° anno :					
Totale					
2. Contributo dei produttori					
— 1° anno :					
— 2° anno :					
— 3° anno :					
Totale					
3. Contributi dello Stato membro					
— 1° anno :					
— 2° anno :					
— 3° anno :					
Totale					
4. Contributi totali Produttori più Stato membro :					
5. Contributi della Comunità					
— 1° anno :					
— 2° anno :					
Totale					
6. Importo massimo Contributi CEE :					500 vedi 4
7. Contributo finale comunitario :					

(moneta nazionale)

Maggiorazione dell'aiuto per ettaro	Importo
Prestazione di assistenza tecnica per la gestione delle colture	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
Superficie interessato : (minimo 2 ha)	
Importo annuo da pagare (100 ECU/ha × tasso di conversione)	

ALLEGATO III

DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8
(misure di commercializzazione)

Prodotto :

Campagna di commercializzazione : dal al

Ragione sociale del produttore dell'organizzazione di produttori :

Indirizzo amministrativo :

(via, numero, località, telefono, telex) :

Ragione sociale della persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità :

Indirizzo amministrativo :

Banca e numero di conto sul quale l'aiuto deve essere versato :

Legame giuridico fra i due operatori (contratto di campagna, contratto d'associazione) :

Riservato allo Stato membro (per prodotto e per campagna di commercializzazione)

Domanda pervenuta il

Importo
(moneta nazionale)

SPESE AMMISSIBILI

1. Quantità commercializzate :
2. Valore della produzione commercializzata,
franco luogo di destinazione :
3. Spese da prendere in considerazione
tenuto conto del valore di cui al punto 2 in base ai documenti giustificativi :
4. Coefficiente di riduzione $\left\{ \frac{10\ 000\ t}{\text{quantità effettivamente commercializzata}} \right\}$:
5. Spese ammissibili (4×3) :
6. Percentuale dell'aiuto (10 % o 13 %) :
7. Importo da pagare (5×6) :

REGOLAMENTO (CEE) N. 2174/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggi St Jorge e Ilha

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (¹), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 24, paragrafo 5 di tale regolamento prevede la concessione di un aiuto per l'ammasso privato del formaggio St Jorge di almeno tre mesi d'età e del formaggio Ilha di almeno 45 giorni d'età, al fine di sostenere le principali attività economiche tradizionali delle Azzorre nel settore lattiero-caseario; che, relativamente alle modalità d'applicazione di tale misura, si possono adottare sostanzialmente le stesse modalità già previste per misure analoghe; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base agli stessi criteri applicati nell'ambito delle misure testé citate;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato di 1 000 t di formaggio St Jorge e di 2 000 t di formaggio Ilha fabbricati nelle Azzorre, rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

L'organismo competente designato dal Protogallo stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicata nel contratto per quanto riguarda il formaggio St Jorge, e almeno 45 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicata nel contratto per quanto riguarda il formaggio Ilha;

c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;

d) l'ammassatore si impegna:

- a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C;
- a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo competente. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo competente può autorizzare una modifica se questa si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità tale da impedire di continuare l'ammasso.

In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi

- i) se i medesimi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo competente, il contratto non si considera modificato;
- ii) se i medesimi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

— a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo competente le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di immagazzinamento della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di immagazzinamento della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso sia inferiore a sessanta giorni.

2. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente a un periodo di ammasso contrattuale di 90 giorni. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo

(¹) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, il Portogallo può aumentarlo sino a 2 t.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,80 ECU/t/giorno.
2. L'importo dell'aiuto espresso in ECU ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso di conversione agricolo applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.
3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

I periodi, le date e le scadenze di cui al presente regolamento vengono stabiliti in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 (¹). Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

1. Il Portogallo provvede affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.
2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali cui compete il controllo della misura tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:
 - a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,
 - b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,
 - c) la data di entrata all'ammasso,
 - d) la presenza nel deposito,
 - e) la data di uscita dall'ammasso.
3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene a disposizione, nel deposito stesso, una contabilità di magazzino in cui figurano:
 - a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti conferiti all'ammasso privato,
 - b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,
 - c) il numero di formaggi e il loro peso, per partita,
 - d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.
4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e differenziati per singolo contratto. Sui formaggi

oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

5. Al momento dell'entrata all'ammasso, gli organismi competenti procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

6. L'organismo nazionale preposto al controllo procede:

- a) ad un accertamento improvviso e non preannunciato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta a controllo improvviso;
- b) ad un accertamento della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono formare oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- la data del controllo,
- la sua durata,
- le operazioni effettuate.

La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del deposito.

8. Qualora si constatino irregolarità sul 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

Il Portogallo comunica questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

9. Detto Stato membro può disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 7

Il Portogallo comunica alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratto d'ammasso durante la settimana precedente;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d), secondo trattato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai formaggi entrati all'ammasso a decorrere dal 1° luglio 1992.

(¹) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2175/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore di taluni prodotti agricoli delle isole Canarie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, del 15 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i quantitativi di taluni prodotti del bilancio di approvvigionamento specifico, di cui ai codici NC 2007 99 e 2008, che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e i prezzi praticati all'esportazione verso l'arcipelago;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione⁽⁴⁾; che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

2. Fatta salva un'eventuale revisione del suddetto bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i singoli prodotti di cui all'allegato I, parte II, possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale.

Articolo 2

Nell'allegato II è fissato l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità.

Articolo 3

1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92.

2. Per i prodotti di cui ai codici NC 2007 99, 2008 20, 2008 30, 2008 40, 2008 50, 2008 70, 2008 80, 2008 92 e 2008 99, eccetto quelli figuranti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 426/86 del 24 febbraio 1986, del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽⁶⁾, il beneficio dell'esonero dal prelievo all'importazione è concesso dietro presentazione del certificato di esonero di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1695/92.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

Articolo 4

La Spagna designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio dei titoli d'importazione e dei certificati di esonero;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 5

1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

- a) non superano la quantità massima disponibile per ciascun codice di prodotti di cui all'allegato I, pubblicata dall'autorità competente;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 20 ecu/100 kg, ovvero di 15 ecu/100 kg per i prodotti di cui ai codici NC 2008 30 e 2008 70.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Se i titoli e i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1695/92, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio; in tal caso, la cauzione relativa al titolo o al certificato viene svincolata,

Articolo 6

La validità dei titoli e dei certificati scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 7

Gli aiuti di cui all'articolo 2 sono erogati per i quantitativi effettivamente forniti.

Per il pagamento degli aiuti in moneta nazionale si applica il tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese in cui viene presentata la domanda di certificato d'aiuto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofruttili
per le isole Canarie per il periodo 1° luglio 1992 — 30 giugno 1993**

<i>(tonnellate)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
Parte I		
2007 99	Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate contenenti frutta diverse dagli agrumi	1 250
Parte II		
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	
2008 20	— ananassi	1 700
2008 30	— agrumi	500
2008 40	— pere	1 600
2008 50	— albicocche	150
2008 70	— pesche	7 600
2008 80	— fragole	100
	— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice 2008 19	
2008 92	— — miscugli	1 450
2008 99	— — diversi dai cuori di palma e miscugli	650
		13 750

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Importi
2007 99	54
2008 20	41
2008 30	16
2008 40	—
2008 50	21
2008 70	15
2008 80	85
2008 92	31
2008 99	47

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2176/92 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1992**

**che completa l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità
d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2057/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione ⁽³⁾ contiene un elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre per poter distinguere questa varietà da quelle di lino tessile principalmente alla produzione di semi; che, in seguito all'utilizzazione di nuove varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre, è necessario completare detto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1164/89 sono inserite le varietà « Argos », « Bertelin », « Evelin », « Hermes » e « Nike ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2177/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie e modificazioni del regolamento (CEE) n. 2670/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera e che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 92/91 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di applicazione dei titoli d'importazione; che il regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/92 ⁽¹⁰⁾, ha previsto modalità particolari in materia per il settore dello zucchero; che dette modalità comuni e particolari sono applicabili alle importazioni di zucchero nel quadro del regime specifico di approvvigionamento delle regioni di cui trattasi;

considerando che è necessario fissare, sulla base di dati previsionali, per ciascuna delle regioni interessate, il quantitativo che può beneficiare, per la campagna di commer-

cializzazione considerata, dell'esonero dal prelievo all'importazione o di un aiuto comunitario nell'ambito dei regimi di approvvigionamento contemplati rispettivamente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92;

considerando che, per realizzare gli obiettivi dei suddetti regimi di approvvigionamento, è opportuno prevedere la concessione di un aiuto comunitario equivalente alla restituzione richiesta per l'esportazione di zucchero o di sciroppi di zucchero verso le regioni considerate, senza distinzione tra queste;

considerando che la finalità precipua dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni in oggetto è di garantire il soddisfacimento del loro fabbisogno a condizioni equivalenti, per l'ente, al vantaggio derivante dall'esenzione dai dazi d'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi; che l'approvvigionamento di zucchero in provenienza dalle altre regioni della Comunità è garantito da un aiuto comunitario; che non è quindi giustificata, nella fattispecie, la concessione di restituzioni alla produzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 ⁽¹²⁾, intese a conferire all'industria di trasformazione comunitaria condizioni di approvvigionamento analoghe a quelle del mercato mondiale;

considerando che, ai fini di una gestione oculata del regime di approvvigionamento, è d'uopo fissare una congrua cauzione e stabilire idonee condizioni per lo svincolo della stessa;

considerando che, nell'intento di aderire il più possibile alle disposizioni in materia di restituzioni all'esportazione di zucchero, è lecito prevedere che, qualora una variazione dei prezzi in ECU da una campagna di commercializzazione all'altra comporti un adeguamento delle restituzioni all'esportazione, si proceda ad un adeguamento corrispondente dell'importo dell'aiuto per i prodotti la cui restituzione risulterebbe modificata in caso di esportazione verso paesi terzi;

considerando che, ai fini della conversione dell'aiuto in pesetas spagnole o in escudos portoghesi, è opportuno applicare il tasso di conversione agricolo valido il giorno della presentazione della domanda di certificato di aiuto, in modo da poter fissare anticipatamente l'importo dell'aiuto non soltanto in ECU ma anche in moneta nazionale;

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 27.

⁽¹¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

considerando che il regime di approvvigionamento specifico per le isole Canarie di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 deve essere attuato nel rispetto delle tradizionali correnti di scambio con il resto della Comunità; che tali correnti esistono per le forniture di zucchero bianco C e di zucchero greggio C di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81; che, per salvaguardare questi scambi con le isole Canarie, le Azzorre e Madera, è necessario precisare nel regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3559/91⁽²⁾, che lo zucchero bianco C e lo zucchero greggio C importati in queste regioni in applicazione del regime di esenzione dal prelievo all'importazione devono considerarsi come se fossero esportati verso paesi terzi secondo l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione al settore dello zucchero dei regimi di approvvigionamento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono fissati in allegato, per la campagna di commercializzazione considerata e per ciascuna delle regioni interessate, i quantitativi di zucchero che possono beneficiare dell'aiuto comunitario di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento o dell'esonero dal prelievo all'importazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92.

2. Il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 non si applica allo zucchero bianco, allo zucchero greggio e agli sciroppi di saccarosio che beneficiano del regime di aiuto comunitario o del regime di esonero dal prelievo all'importazione di cui al paragrafo 1.

3. Lo zucchero C di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportato conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2670/81 e introdotto a fini di consumo nelle isole Canarie e a Madera sotto forma di zucchero bianco del codice NC 1701, nonché nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio del codice NC 1701 12 10, beneficia, alle condizioni previste dal presente regolamento, del

regime di esonero dal prelievo all'importazione nei limiti del quantitativo corrispondente indicato in allegato al presente regolamento.

4. I quantitativi fissati in allegato possono essere aumentati o diminuiti nel corso della campagna di commercializzazione, in funzione dell'andamento del consumo e delle scorte.

Articolo 2

1. Lo zucchero bianco di origine comunitaria prodotto nell'ambito delle quote di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, spedito a fini di consumo nelle isole Canarie e a Madera, beneficia, su richiesta presentata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 o all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, dell'aiuto all'approvvigionamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'importo dell'aiuto all'approvvigionamento applicabile il giorno di presentazione della domanda è pari, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, all'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Qualora siano indette simultaneamente due gare permanenti, sarà preso in considerazione l'importo massimo fissato da ultimo nel quadro della gara permanente indetta per la campagna di commercializzazione successiva.

Articolo 3

1. Lo zucchero greggio di origine comunitaria del codice NC ex 1701 12 10, prodotto nell'ambito delle quote di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 e spedito nelle Azzorre per esservi raffinato e consumato, beneficia, su richiesta presentata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92, dell'aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'importo dell'aiuto all'approvvigionamento applicabile il giorno di presentazione della domanda è pari, per 100 chilogrammi di zucchero greggio, al 92 % dell'importo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

3. Se la resa dello zucchero greggio spedito è inferiore o superiore al 92 %, l'importo dell'aiuto viene adattato secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio⁽³⁾.

Articolo 4

1. Gli sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 90, prodotti nel quadro delle quote di cui all'articolo 24, paragrafo 1

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 e spediti nelle isole Canarie e a Madera, beneficiano, su richiesta presentata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 o del regolamento (CEE) n. 1601/92, dell'aiuto all'approvvigionamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'importo dell'aiuto all'approvvigionamento applicabile il giorno di presentazione della domanda è pari, per l'1% di saccarosio e per 100 chilogrammi netti di sciroppo, alla centesima parte dell'importo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 5

1. La cauzione relativa al certificato di aiuto è di 4,5 ECU per 100 kg di zucchero in termini di zucchero bianco.

2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata:

- a) quando sia fornita, entro il termine prescritto, la prova dell'utilizzazione di almeno il 95% del quantitativo indicato nel certificato;
- b) relativamente al quantitativo per il quale l'autorità competente non ha accolto la domanda, in forza dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1695/92 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/92.

La cauzione o la parte di cauzione non svincolata viene incamerata.

3. In caso di forza maggiore, le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano le misure che ritengono necessarie in considerazione delle circostanze invocate dall'operatore.

4. Il certificato di aiuto è valido a decorrere dalla data di effettivo rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a tale data, ma non oltre il 30 giugno immediatamente seguente. Tuttavia, se la data di effettivo rilascio cade nel mese di giugno, la validità del certificato decorre sino alla fine del quinto mese successivo.

Articolo 6

Se le restituzioni all'esportazione di zucchero bianco, di zucchero greggio non trasformato o di sciroppi di saccarosio di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono oggetto di

adeguamento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68, anche gli importi dell'aiuto all'approvvigionamento vengono adeguati nella stessa misura della restituzione all'esportazione del medesimo prodotto verso i paesi terzi.

Articolo 7

Se uno dei prodotti che beneficiano dell'aiuto all'approvvigionamento viene spedito dalla Spagna continentale verso le isole Canarie, Madera o le Azzorre, l'importo dell'aiuto applicabile è maggiorato dell'importo compensativo adesione fissato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione⁽¹⁾ per il prodotto di cui trattasi.

Articolo 8

Ai fini della conversione dell'aiuto all'approvvigionamento in pesetas spagnole o in escudos portoghesi, si applica il tasso di conversione agricolo valido per la moneta nazionale interessata il giorno di presentazione della domanda di certificato d'aiuto.

Articolo 9

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

« 1 bis. Salvo il disposto del paragrafo 1, lettere a), b), d), lo zucchero C importato nelle isole Canarie o a Madera sotto forma di zucchero bianco del codice NC 1701, ovvero nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio del codice NC 1701 12 10, in virtù del regime di esonero dal prelievo all'importazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 o del regolamento (CEE) n. 1601/92, è considerato come se fosse esportato verso i paesi terzi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e originario di questi paesi terzi ai fini dell'applicazione di detto regime. »

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero espressi in tonnellate di zucchero bianco di cui all'articolo 1 del presente regolamento per la campagna di commercializzazione 1992/1993

Regione	Quantità
Azzorre	7 000
Madera	6 000
Canarie	60 000

REGOLAMENTO (CEE) N. 2178/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1992****che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1991, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2824/88 della Commissione, del 13 settembre 1988, che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per il settore del tabacco e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1076/78 e (CEE) n. 1726/70⁽³⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 introduce un regime di quantitativi massimi garantiti; che tale regime prevede tra l'altro che, ove i quantitativi fissati per una varietà o un gruppo di varietà vengano superati, i relativi prezzi e premi devono essere ridotti conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 5 di detto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2824/88 prevede, per ogni raccolto e anteriormente al 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto per ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco per cui sia stato fissato un quantitativo massimo garantito, che la Commissione, avvalendosi in particolare dei dati comunicati dagli Stati membri, stabilisca il quantitativo effettivamente prodotto; che, qualora il quantitativo massimo garantito risulti superato, ad ogni superamento dell'1 % di detto quantitativo relativamente ad una varietà o gruppo di varietà corrisponde una riduzione dell'1 % del prezzo d'intervento e dei relativi premi; che in tal caso il prezzo d'obiettivo viene diminuito di un importo pari a quello della ridu-

zione del premio; che per il raccolto 1991 le riduzioni non possono oltrepassare il 15 %;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1738/91 del Consiglio⁽⁴⁾ fissa tra l'altro, per il raccolto 1991, i quantitativi massimi garantiti del tabacco in foglia, nonché i prezzi e i premi;

considerando che, sulla base dei dati disponibili, i quantitativi effettivamente prodotti con il raccolto 1991 risultano essere quelli di seguito riportati; che i prezzi e i premi applicabili per tale raccolto devono conseguentemente venir adeguati come in appresso indicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1991, la produzione effettiva di ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco e il superamento dei quantitativi massimi garantiti, fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/91, sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 13.

ALLEGATO I

Quantitativi massimi garantiti per varietà e gruppo di varietà, produzione effettiva e superamento dei quantitativi massimi garantiti per il tabacco del raccolto 1991 (tabacco in foglia)

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	Quantitativi massimi garantiti (t)	Produzione effettiva (t)	Superamento quantitativi massimi garantiti (%)
GRUPPO I			
3 Virgin D	14 050	7 199	—
7 Bright	46 750	60 094	28,54
31 Virginia E	20 000	32 501	62,51
33 Virginia P	4 500	4 632	2,93
17 Basmás	30 000	26 928	—
18 Katerini	23 000	19 933	—
26 Virginia EL	17 000	39 703	133,55
Totale	155 300	190 990	
GRUPPO II			
2 Badischer Burley :			
— zona A	11 200	8 800	—
— zona B	4 300	6 027	40,16
8 Burley I	46 750	55 843	19,45
9 Maryland	3 500	3 468	—
25 Burley EL	11 000	8 651	—
28 Burley fermenté	22 000	7 520	—
32 Burley E	2 500	5 286	—
34 Burley P	2 500	818	—
Totale	101 250	96 413	
GRUPPO III			
1 Badischer Geudertheimer :	5 050	3 209	—
4 Paraguay :			
— zona A	16 000	18 969	18,56
— zona B	2 700	10 207	278,04
— zona C	2 000	623	—
5 Nijkerk		229	—
6 Misionero	1 500	66	—
27 Santa Fé		23	—
29 Havana E		501	—
10 Kentucky	8 500	8 187	—
16 Round Tip		231	—
30 Round Scafati	200	114	72,50
Totale	35 950	42 359	
GRUPPO IV			
13 Xanti-Yakà		6 693	—
14 Perustitza	20 000	8 090	—
15 Erzegovina		2 339	—
19 Kaba Koulak classic		13 163	—
20 Kaba Koulak non classic		1 590	—
21 Myrodata	30 000	4 740	—
22 Zychnomyrodata		342	—
Totale	50 000	36 957	
GRUPPO V			
11 a) Forchheimer Havana II c		6 309	—
b) Nostrano del Brenta		12	—
c) Resistente 142	21 000		55,80
d) Gojano		26 391	—
e) Ibridi di Badischer Geudertheimer			—
12 Beneventano		5	—
23 Tsebelia	26 500	21 292	17,38
24 Mavra		9 813	—
Totale	47 500	63 822	

ALLEGATO II

Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento, premi e prezzi d'intervento derivati da pagare per il tabacco del raccolto 1991, in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti

(in ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	3,637	3,091	2,530	4,636
2	Badischer Burley E e ibridi derivati				
	— zona A	4,504	3,829	2,956	5,417
	— zona B	4,061	3,255	2,513	4,734
3	Virgin D e ibridi derivati	4,618	3,925	2,922	5,171
4	Paraguay e ibridi derivati				
	— zona A	3,042	2,452	1,996	—
	— zona B	2,647	2,134	1,737	—
	— zona C	3,394	2,885	2,348	—
5	Nijkerk	3,351	2,849	2,128	—
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Río Grande e ibridi derivati	3,123	2,654	2,155	—
7	Bright				
8	Burley I	2,212	1,787	1,486	2,844
9	Maryland	3,307	2,811	1,872	4,007
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	2,791	2,373	1,902	3,341
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Ibridi di Badischer Geudertheimer				
12	a) Beneventano b) Brasile selvaggio e varietà simili	1,130	0,917	0,795	1,641
13	Xanti-Yakà				
14	a) Perustitza b) Samsun	2,893	2,459	2,142	3,737
		—	—	2,085	3,761
15	Erzegovina e varietà simili	2,599	2,209	1,930	3,371
16	a) Round Tip b) Scafati b) Sumatra I	12,564	9,982	7,093	16,706
17	Basmas				
18	Katerini e varietà simili	5,064	4,305	2,729	6,185
19	a) Kaba Koulak classico b) Elassona	3,774	3,208	1,950	4,687
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I				
21	Myrodata Agrinion	3,752	3,189	1,970	4,608

(in ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati
22	Zichnomyrodata	3,898	3,313	2,078	4,805
23	Tsebelia	2,072	1,504 (*)	1,627	2,774 (*)
24	Mavra	2,068	1,468 (*)	1,330	2,734 (*)
25	Burley EL	2,247	1,910	1,496	3,031
26	Virginia EL	3,129	2,581	2,508	3,729
27	Santa Fé	1,381	1,174	0,300	2,031
28	Burley fermentato	2,236	1,901	0,929	2,918
29	Havanna E	2,873	2,442	1,949	3,627
30	Round Scafati	7,529	6,400	5,134	11,408
31	Virginia E	3,921	3,072	1,878	4,408
32	Burley E	2,960	2,516	1,717	3,782
33	Virginia P	4,209	3,545	2,303	4,863
34	Burley P	3,067	2,607	1,717	3,890

(*) Tenendo conto dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2179/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante modalità di applicazione delle misure specifiche all'importazione a favore delle isole Canarie nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore di taluni prodotti agricoli delle isole Canarie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio prevede, all'articolo 6, un regime di esenzione dai dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate di tabacco greggio e semilavorato, destinato alla fabbricazione locale di tabacchi manufatti;

considerando che, ai fini della gestione di tale regime e per praticità amministrativa, è opportuno applicare, ove possibile, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽²⁾;

considerando che la quantità massima di tabacco greggio e semilavorato che può beneficiare del regime deve essere suddivisa secondo il fabbisogno dell'industria locale e del commercio, tenuto conto delle tendenze tradizionali di utilizzazione;

considerando che, ai fini di un'oculata gestione amministrativa, è necessario stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e fissare un termine per il loro rilascio;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che è d'uopo prevedere che le modalità d'applicazione di cui al presente regolamento diventino operanti alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nelle isole Canarie, in esenzione da dazi doganali, di un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate

annue di equivalente tabacco greggio scostolato, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1601/92, si svolge secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

La quantità massima di cui al primo comma è suddivisa secondo quanto disposto in allegato. Questa ripartizione può essere rivista durante il periodo d'applicazione su domanda motivata da parte delle autorità spagnole.

Il regime si applica dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Articolo 2

L'importazione dei prodotti di cui all'allegato è soggetta alla presentazione di un certificato di esonero.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le disposizioni degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 1695/92 si applicano in quanto compatibili.

Articolo 3

1. Le domande per il conseguimento dei certificati di esonero sono presentate nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. La Spagna designa l'autorità competente per il rilascio dei certificati.

2. L'autorità competente pubblica i quantitativi disponibili l'ultima settimana del mese precedente a quello di presentazione delle domande.

L'autorità competente assegna i quantitativi disponibili alle varie sottovoci, tenendo conto delle quantità massime indicate in allegato, del fabbisogno dell'industria e del commercio, nonché delle tendenze tradizionali di utilizzazione. I quantitativi dei vari prodotti vengono convertiti nella quantità corrispondente di tabacco scostolato, mediante i coefficienti di equivalenza riportati in allegato.

3. La domanda di certificato è ammissibile soltanto se:

- riguarda un quantitativo non superiore alla quantità disponibile;
- prima della scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande, l'interessato reca la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 0,7 ECU/kg.

4. La domanda di certificato e il certificato stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

« prodotto destinato alla manifattura di tabacchi ».

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

5. I certificati vengono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 4

Se, per uno dei prodotti, i quantitativi che formano oggetto di domande di certificati di esonero superano la quantità disponibile, le autorità competenti applicano a ciascuna domanda relativa a tale prodotto un coefficiente uniforme di riduzione, in modo che la quantità disponibile non sia superata. Nell'applicazione di questa misura, è garantita la parità di trattamento degli interessati.

Se il certificato viene rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, l'operatore interessato può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi dalla data di rilascio. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Articolo 5

Il certificato di esonero è valido per due mesi dalla data del rilascio.

Articolo 6

Il quantitativo importato in esenzione da dazi non può superare la quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del certificato di esonero. A questo scopo, nella casella 19 del certificato viene apposta la cifra 0.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

**Bilancio previsionale delle importazioni di tabacco nelle isole Canarie per il periodo 1° luglio
1992 — 30 giugno 1993**

Codice NC	Descrizione del prodotto	Coefficiente d'equivalenza	Quantità massima (t)
2401 10	Tabacco greggio non scostolato	0,72	27 780 (1)
2401 20	Tabacco greggio scostolato	1,00	20 000 (1)
ex 2402 10 00	Sigari spuntati senza involucro	1,05	20
ex 2403 10 00	Miscela definitiva di tabacchi destinata alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari	1,05	500
ex 2403 91 00	Tabacchi omogeneizzati o ricostituiti, anche in foglia o in fasce	1,05	400
ex 2403 99 90	Tabacchi espansi	1,05	1 500
	Fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine destinate alla fabbricazione di tabacchi (2)	1,05	10

(1) Quantità effettiva da determinare in base all'utilizzazione delle altre voci (codice NC), in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

(2) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è eseguito applicando le disposizioni comunitarie pertinenti adottate in materia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2180/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1992****che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1991/1992**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1380/92⁽⁶⁾,considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione, del 9 dicembre 1985, relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/91⁽⁸⁾, occorre stabilire per ogni campagna gli Stati membri nei quali saranno organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva nonché l'importo globale destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno degli Stati membri interessati;considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2641/88 della Commissione, del 25 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2056/91⁽¹⁰⁾, la quota dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è fissata al 35 %;

considerando che, a norma dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2209/91 della Commissione, del 25 luglio

1991, che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1991/1992⁽¹¹⁾, è fissato l'importo dell'aiuto per la campagna 1991/1992;

considerando che l'importo disponibile per tale finanziamento dipende dai quantitativi dei prodotti che beneficeranno dell'aiuto; che l'importo previsto per le campagne promozionali 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 permette il finanziamento di uno studio sull'efficacia dell'azione di circa 200 000 ecu; che l'importo disponibile per il finanziamento della misura per la campagna 1991/1992 è stimato a 6 000 000 di ecu;

considerando che l'importo previsto non permette di avviare azioni efficaci in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno proseguire le azioni promozionali negli Stati membri in cui esse sono state avviate nel corso delle campagne precedenti;

considerando che ai fini di una migliore gestione degli stanziamenti di bilancio si ravvisa la necessità di fissare un termine per la firma e il pagamento dei contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1991/1992 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, in Spagna e nei Paesi Bassi.

L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a:

- 1 820 000 ecu nella Repubblica federale di Germania,
- 1 470 000 ecu in Francia,
- 1 160 000 ecu in Italia,
- 1 220 000 ecu in Spagna,
- 330 000 ecu nei Paesi Bassi.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.⁽⁸⁾ GU n. L 193 del 17. 7. 1991, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.⁽¹⁰⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 30.⁽¹¹⁾ GU n. L 203 del 25. 7. 1991, pag. 31.

2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data della loro intera realizzazione.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi di conversione agricola

in vigore nel settore vinicolo alla data del 1° settembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2181/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1882/92 ⁽⁴⁾, ha definito il regime di denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione dell'olio d'oliva; che per agevolare l'applicazione del regime di denaturazione è opportuno completare l'elenco delle sostanze da utilizzare per la denaturazione di tali sottoprodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2677/85 al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre, possono essere usate per la denaturazione le seguenti sostanze:

- alcol cetilico,
- alcol stearilico,
- alcol oleilico,

fino all'ottenimento di un tasso di denaturazione nel prodotto risultante dalla miscela di almeno:

- 1 % per l'alcol cetilico o l'alcol stearilico,
- 0,2 % per l'alcol oleilico ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 9. 7. 1992, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2182/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione⁽²⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotto (codice NC)	(ecu/t)	
	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	70,00	70,00
Orzo (1003 00 90)	80,00	80,00
Frumento duro (1001 10 90)	113,00	113,00
Granturco (1005 90 00)	105,00	105,00

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 3. 7. 1992, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2183/92 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1992
che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura
di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione⁽²⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvi-

gionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

(Ecu/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Frumento tenero (1001 90 99)	70,00
Orzo (1003 00 90)	80,00
Frumento duro (1001 10 90)	113,00
Granturco (1005 90 00)	105,00
Avena (1004 00 90)	80,00

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 3. 7. 1992, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2184/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1992****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dal 20 al 24 luglio 1992, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda la Spagna provenienti dalla Comunità a dieci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽¹⁾, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92⁽²⁾, ha fissato per il 1992 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità a dieci dal 20 al 24 luglio 1992 per i formaggi delle categorie 5 e 6 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il mese di agosto 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità

domandata per le categorie 5 e 6 e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti e per la sola Comunità a dieci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplate dal regolamento (CEE) n. 606/86, presentate per la Comunità a dieci dal 20 al 24 luglio 1992 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari,
 - della categoria 5 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 11,44 %;
 - della categoria 6 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 9,17 %.
2. Il rilascio di titoli MCS per la Comunità a dieci è provvisoriamente sospeso per i prodotti delle categorie 5 e 6.
3. Fatte salve le misure definitive che la Commissione potrebbe essere indotta a prendere, a partire dal 24 agosto 1992 possono essere presentate nuove domande di titoli MCS per tutti i prodotti, a valere sulla frazione del massimale indicativo applicabile a partire dal 1° settembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
(2) GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2185/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 20 al 23 luglio 1992 per gli scambi con il Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1844/92⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS per i mesi di luglio e agosto 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 252, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 20 al 23 luglio 1992 è emerso

che il quantitativo massimo previsto per i mesi di luglio e agosto 1992 è stato superato per le carni bovine congelate; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli per una determinata percentuale del numero complessivo di capi oggetto delle domande e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le carni bovine congelate:

- 1) le domande di titoli MCS Portogallo presentate nel periodo dal 20 al 23 luglio 1992 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 30,00 %;
- 2) il rilascio dei titoli MCS Portogallo per le domande presentate a decorrere dal 27 luglio 1992 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2186/92 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1992
che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) 1528/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1528/92 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 15. 7. 1992, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		15,75
0401 10 90		14,54
0401 20 11		21,99
0401 20 19		20,78
0401 20 91		27,51
0401 20 99		26,30
0401 30 11		71,39
0401 30 19		70,18
0401 30 31		138,15
0401 30 39		136,94
0401 30 91		232,73
0401 30 99		231,52
0402 10 11	(*)	106,04
0402 10 19	(*)(*)	98,79
0402 10 91	(*)(*)	0,9879/kg + 29,78
0402 10 99	(*)(*)	0,9879/kg + 22,53
0402 21 11	(*)	181,00
0402 21 17	(*)	173,75
0402 21 19	(*)(*)	173,75
0402 21 91	(*)(*)	215,19
0402 21 99	(*)(*)	207,94
0402 29 11	(*)(*)(*)	1,7375/kg + 29,78
0402 29 15	(*)(*)	1,7375/kg + 29,78
0402 29 19	(*)(*)	1,7375/kg + 22,53
0402 29 91	(*)(*)	2,0794/kg + 29,78
0402 29 99	(*)(*)	2,0794/kg + 22,53
0402 91 11	(*)	30,28
0402 91 19	(*)	30,28
0402 91 31	(*)	37,85
0402 91 39	(*)	37,85
0402 91 51	(*)	138,15
0402 91 59	(*)	136,94
0402 91 91	(*)	232,73
0402 91 99	(*)	231,52
0402 99 11	(*)	49,85
0402 99 19	(*)	49,85
0402 99 31	(*)(*)	1,3452/kg + 26,16
0402 99 39	(*)(*)	1,3452/kg + 24,95
0402 99 91	(*)(*)	2,2910/kg + 26,16
0402 99 99	(*)(*)	2,2910/kg + 24,95
0403 10 02		106,04
0403 10 04		181,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo
0403 10 06		215,19
0403 10 12	(1)	0,9879/kg + 29,78
0403 10 14	(1)	1,7375/kg + 29,78
0403 10 16	(1)	2,0794/kg + 29,78
0403 10 22		24,40
0403 10 24		29,92
0403 10 26		73,80
0403 10 32	(1)	0,1836/kg + 28,57
0403 10 34	(1)	0,2388/kg + 28,57
0403 10 36	(1)	0,6776/kg + 28,57
0403 90 11		106,04
0403 90 13		181,00
0403 90 19		215,19
0403 90 31	(1)	0,9879/kg + 29,78
0403 90 33	(1)	1,7375/kg + 29,78
0403 90 39	(1)	2,0794/kg + 29,78
0403 90 51		24,40
0403 90 53		29,92
0403 90 59		73,80
0403 90 61	(1)	0,1836/kg + 28,57
0403 90 63	(1)	0,2388/kg + 28,57
0403 90 69	(1)	0,6776/kg + 28,57
0404 10 11 * 11		21,76
0404 10 11 * 14		181,00
0404 10 11 * 17		215,19
0404 10 11 * 21		106,04
0404 10 11 * 24		181,00
0404 10 11 * 27		215,19
0404 10 19 * 11	(1)	0,2176/kg + 22,53
0404 10 19 * 14	(1)	1,7375/kg + 29,78
0404 10 19 * 17	(1)	2,0794/kg + 29,78
0404 10 19 * 21	(1)	0,9879/kg + 29,78
0404 10 19 * 24	(1)	1,7375/kg + 29,78
0404 10 19 * 27	(1)	2,0794/kg + 29,78
0404 10 91 * 11	(2)	0,2176/kg
0404 10 91 * 14	(2)	1,7375/kg + 6,04
0404 10 91 * 17	(2)	2,0794/kg + 6,04
0404 10 91 * 21	(2)	0,9879/kg + 6,04
0404 10 91 * 24	(2)	1,7375/kg + 6,04
0404 10 91 * 27	(2)	2,0794/kg + 6,04
0404 10 99 * 11	(2)	0,2176/kg + 22,53
0404 10 99 * 14	(2)	1,7375/kg + 28,57
0404 10 99 * 17	(2)	2,0794/kg + 28,57
0404 10 99 * 21	(2)	0,9879/kg + 28,57
0404 10 99 * 24	(2)	1,7375/kg + 28,57
0404 10 99 * 27	(2)	2,0794/kg + 28,57
0404 90 11		106,04
0404 90 13		181,00
0404 90 19		215,19
0404 90 31		106,04
0404 90 33		181,00
0404 90 39		215,19
0404 90 51	(1)	0,9879/kg + 29,78
0404 90 53	(1)(2)	1,7375/kg + 29,78
0404 90 59	(1)	2,0794/kg + 29,78
0404 90 91	(1)	0,9879/kg + 29,78
0404 90 93	(1)(2)	1,7375/kg + 29,78
0404 90 99	(1)	2,0794/kg + 29,78

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0405 00 10	(*)	239,79
0405 00 90		292,54
0406 10 20	(*) (*)	239,01
0406 10 80	(*) (*)	292,57
0406 20 10	(*) (*) (*)	412,88
0406 20 90	(*) (*)	412,88
0406 30 10	(*) (*) (*)	187,15
0406 30 31	(*) (*) (*)	180,76
0406 30 39	(*) (*) (*)	187,15
0406 30 90	(*) (*) (*)	283,87
0406 40 00	(*) (*) (*)	148,14
0406 90 11	(*) (*) (*)	230,15
0406 90 13	(*) (*) (*)	172,10
0406 90 15	(*) (*) (*)	172,10
0406 90 17	(*) (*) (*)	172,10
0406 90 19	(*) (*) (*)	412,88
0406 90 21	(*) (*) (*)	230,15
0406 90 23	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 25	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 27	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 29	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 31	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 33	(*) (*)	195,85
0406 90 35	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 37	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 39	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 50	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 61	(*) (*)	412,88
0406 90 63	(*) (*)	412,88
0406 90 69	(*) (*)	412,88
0406 90 73	(*) (*)	195,85
0406 90 75	(*) (*)	195,85
0406 90 77	(*) (*)	195,85
0406 90 79	(*) (*)	195,85
0406 90 81	(*) (*)	195,85
0406 90 85	(*) (*)	195,85
0406 90 89	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 93	(*) (*)	239,01
0406 90 99	(*) (*)	292,57
1702 10 10		24,98
1702 10 90		24,98
2106 90 51		24,98
2309 10 15		76,51
2309 10 19		99,23
2309 10 39		93,66
2309 10 59		78,85
2309 10 70		99,23
2309 90 35		76,51
2309 90 39		99,23
2309 90 49		93,66
2309 90 59		78,85
2309 90 70		99,23

-
- (¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (³) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
- (⁴) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.
- (⁵) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (⁶) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali è presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 584/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2187/92 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2003/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 luglio 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	38,02 ⁽¹⁾
1701 11 90	38,02 ⁽¹⁾
1701 12 10	38,02 ⁽¹⁾
1701 12 90	38,02 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,40
1701 99 10	45,40
1701 99 90	45,40 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2188/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 ⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 150 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁶⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽⁸⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati con tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		65,00
0402 10 19 000		65,00
0402 10 91 000		0,6500
0402 10 99 000		0,6500
0402 21 11 200		65,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		112,00
0402 21 17 000		65,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		112,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 29 15 200		0,6500
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,6500
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 02 000		—
0403 10 04 200		—
0403 10 04 300		—
0403 10 04 500		—
0403 10 04 900		—
0403 10 06 000		—
0403 10 12 000		—
0403 10 14 200		—
0403 10 14 300		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0403 10 14 500		—
0403 10 14 900		—
0403 10 16 000		—
0403 10 22 100		6,36
0403 10 22.300		9,61
0403 10 24 000		12,65
0403 10 26 000		18,72
0403 10 32 100		0,0636
0403 10 32 300		0,0961
0403 10 34 000		0,1265
0403 10 36 000		0,1872
0403 90 11 000		65,00
0403 90 13 200		65,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,6500
0403 90 33 200		0,6500
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		65,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		65,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		65,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		65,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,6500
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,6500
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,6500
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,6500
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		127,02
0405 00 10 300		159,80
0405 00 10 500		163,90
0405 00 10 700		168,00
0405 00 90 100		168,00
0405 00 90 900		215,32
0406 10 20 100		—
0406 10 20 200		—
0406 10 20 210		—
0406 10 20 230	---	47,97
	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
0406 10 20 290	---	47,97
	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
0406 10 20 610	---	89,49
	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
0406 10 20 620	---	98,13
	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
0406 10 20 630	---	110,79
	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 640	---	130,00
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
0406 10 20 650	---	135,35
	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
0406 10 20 660	---	—
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	—
0406 10 20 810	---	21,06
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
0406 10 20 830	---	—
	028	35,97
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
0406 10 20 850	---	—
	028	43,62
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
0406 10 20 870	---	—
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	—
0406 20 90 100	---	84,94
	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	404	—
0406 20 90 915	---	113,25
	028	—
	032	—
	400	116,99
0406 20 90 917	---	—
	028	120,33
	032	—
	400	124,30
	404	—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 20 90 919	...	134,49
	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	...	22,83
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	—
0406 30 10 200	...	48,68
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	—
0406 30 10 250	...	48,68
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	—
0406 30 10 300	...	71,42
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	—
0406 30 10 350	...	48,68
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	—
0406 30 10 400	...	71,42
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	—
0406 30 10 450	...	103,95
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	...	48,68
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
0406 30 10 600	...	71,42
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
0406 30 10 650	...	103,95
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
0406 30 10 700	...	103,95
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
0406 30 10 750	...	126,87
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
0406 30 10 800	...	126,87
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	...	22,83
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 31 500	...	48,68
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
0406 30 31 710	...	48,68
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
0406 30 31 730	...	71,42
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
0406 30 31 910	...	48,68
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
0406 30 31 930	...	71,42
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
0406 30 31 950	...	103,95
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
0406 30 39 100	...	—
0406 30 39 300	...	48,68
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 39 500	...	71,42
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
0406 30 39 700	...	103,95
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
0406 30 39 930	...	103,95
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
0406 30 39 950	...	126,87
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
0406 30 90 000	...	126,87
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
0406 40 00 100	...	—
0406 40 00 900	...	126,51
	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	0406 90 13 000	...
028		—
032		—
036		—
038		—
400		113,00
404		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 15 100	...	159,34
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 15 900		—
0406 90 17 100	...	159,34
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	...	151,68
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	...	135,35
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
		—
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	...	135,35
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
		—
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	...	114,71
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	...	89,96
	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
0406 90 31 151	...	83,83
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	...	89,96
	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
0406 90 33 151	...	83,83
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	...	89,96
	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
0406 90 33 951	...	83,83
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	...	158,54
	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	...	130,00
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
0406 90 61 000	...	185,00
	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
0406 90 63 100	...	212,12
	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
0406 90 63 900	...	165,00
	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	...	165,00
	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
0406 90 69 990		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	...	151,00
	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
0406 90 75 100		—
0406 90 75 900	...	125,96
	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 77 100	...	110,79
	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	58,77
	404	—
0406 90 77 300	...	135,35
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
0406 90 77 500	...	135,35
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
0406 90 79 100	...	—
0406 90 79 900	...	114,71
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
0406 90 81 100	...	—
0406 90 81 900	...	130,00
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
0406 90 85 100	...	—
0406 90 85 910	...	158,54
	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	0406 90 85 991	...
	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	
0406 90 85 995	...	135,35	
	028	27,50	
	032	27,50	
	036	—	
	038	—	
	400	65,00	
	404	—	
	0406 90 85 999	...	—
0406 90 89 100	...	89,49	
	028	13,50	
	032	13,50	
	036	—	
	038	—	
	400	87,23	
	404	—	
	0406 90 89 200	...	98,13
028		20,00	
032		20,00	
036		—	
038		—	
400		96,18	
404		—	
0406 90 89 300		...	110,79
	028	24,00	
	032	24,00	
	036	—	
	038	—	
	400	109,31	
	404	—	
	0406 90 89 910	...	—
0406 90 89 951	...	151,00	
	028	—	
	032	—	
	036	42,66	
	400	160,00	
	404	90,00	
	0406 90 89 959	...	130,00
		028	—
032		—	
036		—	
038		—	
400		130,00	
404		—	
0406 90 89 971		...	135,35
	028	27,50	
	032	27,50	
	036	—	
	038	—	
	400	74,00	
	404	—	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 89 972	...	47,97
	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
0406 90 89 979	...	135,35
	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
0406 90 89 990		—
0406 90 93 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		—
2309 10 15 300		—
2309 10 15 400		—
2309 10 15 500		—
2309 10 15 700		—
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		—
2309 10 19 300		—
2309 10 19 400		—
2309 10 19 500		—
2309 10 19 600		—
2309 10 19 700		—
2309 10 19 800		—
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		19,50
2309 10 70 200		26,00
2309 10 70 300		32,50
2309 10 70 500		39,00
2309 10 70 600		45,50
2309 10 70 700		52,00
2309 10 70 800		57,20
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		—
2309 90 35 300		—
2309 90 35 400		—
2309 90 35 500		—
2309 90 35 700		—
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
2309 90 39 200		—
2309 90 39 300		—
2309 90 39 400		—
2309 90 39 500		—
2309 90 39 600		—
2309 90 39 700		—
2309 90 39 800		—
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		19,50
2309 90 70 200		26,00
2309 90 70 300		32,50
2309 90 70 500		39,00
2309 90 70 600		45,50
2309 90 70 700		52,00
2309 90 70 800		57,20
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) 3518/91 della Commissione.

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(**) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismo caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2189/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell' Uruguay

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, qualora i prezzi d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantengano per un periodo compreso tra 5 e 7 giorni di mercato consecutivi, alternativamente superiori o inferiori al prezzo di riferimento, viene istituita, salvo caso eccezionale, una tassa di compensazione per la provenienza di cui trattasi; che tale tassa viene istituita se tre prezzi d'entrata sono risultati inferiori al prezzo di riferimento e a condizione che uno di essi sia inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che la tassa deve essere uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e l'ultimo prezzo d'entrata noto inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1413/92 della Commissione, del 27 maggio 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, i prezzi di riferimento dei limoni freschi⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 60,82 ECU per 100 kg netti per i mesi di luglio ed agosto 1992;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per i limoni freschi originari dell' Uruguay i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per cinque giorni di mercato consecutivi alternativamente superiori ed inferiori al prezzo di riferimento; che due di tali prezzi d'entrata risultano inferiori di almeno 0,6 ECU al prezzo di riferimento; che deve pertanto essere istituita una tassa di compensazione per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattato precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (codice NC ex 0805 30 10), originari dell' Uruguay, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,40 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Fatti salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il presente regolamento è applicabile fino al 6 agosto 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2190/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 200 000 tonnellate di frumento tenero verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/92⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽¹¹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁷⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	50,00
	02	20,00
1001 90 91 000	05	70,00
	02	0
1001 90 99 000	04	40,00
	06	60,00 (2)
	02	20,00
1002 00 00 000	03	21,00
	02	20,00
1003 00 10 000	05	73,00
	06	73,00
	02	0
1003 00 90 000	04	40,00
	02	20,00
1004 00 10 000	06	73,00
	02	0
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	60,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	96,00
1101 00 00 130	01	90,00
1101 00 00 150	01	83,00
1101 00 00 170	01	76,00
1101 00 00 180	01	71,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 500	01	96,00
1102 10 00 700	—	0
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 200	01	166,50
1103 11 10 400	01	148,00
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 200	01	96,00
1103 11 90 800	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Romania,
- 06 Algeria.

(²) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismo caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

(³) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativo ad un quantitativo di 200 000 t di frumento tenero a destinazione dell'Algeria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2191/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi

sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		7	8	9	10	11	12	1
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	03	0	0	0	+ 21,00	+ 21,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 l'Algeria.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2192/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1780/92 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2136/92 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 luglio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1780/92 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (⁹)
2302 10 10	57,92	63,92
2302 10 90	124,11	130,11
2302 20 10	57,92	63,92
2302 20 90	124,11	130,11
2302 30 10	57,92 (¹⁰)	63,92
2302 30 90	124,11 (¹⁰)	130,11
2302 40 10	57,92	63,92
2302 40 90	124,11	130,11

(⁹) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(⁹) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(¹⁰) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.